



Rapporto sui risultati della consultazione

concernente le revisioni dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11) e dell'ordinanza sui biocidi (OBioc, RS 813.12)

Indice

1	Oggetto della consultazione	4
2	Breve sintesi dei risultati della consultazione	4
3	Svolgimento della procedura di consultazione	4
3.1	Panoramica dei pareri pervenuti	5
3.2	Adesione ad altri pareri	5
4	Osservazioni generali sul pacchetto di revisioni	5
4.1	Formulazione dei testi giuridici e tecnica del rimando	7
5	Progetto di revisione dell'OPChim; RS 813.11	7
5.1	Osservazioni generali.....	7
5.2	Osservazioni sull'analisi d'impatto della regolamentazione e della consultazione preliminare	8
5.3	Osservazioni sulla seconda revisione dell'OPChim prevista nel 2020.....	9
5.4	Definizioni.....	9
5.4.1	Prodotti intermedi non isolati (art. 2 cpv. 2 lett. j ^{bis}).....	9
5.4.2	Nanomateriali (art. 2 cpv. 2 lett. q).....	10
5.5	Agevolazione dell'etichettatura (art. 10 cpv. 3 e 3 ^{bis})	11
5.6	Identificatore unico di formula (art. 15a)	11
5.7	Obbligo di redigere una scheda di dati di sicurezza (art. 19 lett. d n. 2 e 4)	12
5.8	Quantità determinante (art. 25).....	12
5.9	Impiego di dati di precedenti notificanti / durata di protezione (art. 29–33).....	13
5.10	Nuovi obblighi di annuncio.....	14
5.10.1	Introduzione di un obbligo di annuncio per i prodotti intermedi.....	14
5.10.2	Nuovi obblighi di annuncio per nanomateriali	15
5.11	Protezione degli animali (ingresso e art. 42 cpv. 1 ^{bis})	20
5.12	Fornitura di prodotti chimici nel quadro della formazione (art. 64 cpv. 3 e 3 ^{bis}).....	20
5.13	Nuova prassi di pubblicazione	23
5.14	Attuazione dei nuovi obblighi di annuncio	23
5.15	Ripercussioni per le autorità esecutive	23
5.16	Competenza per l'esecuzione degli obblighi di annuncio per i nanomateriali e il loro impiego (art. 87 cpv. 2)	23
5.17	Altre osservazioni su singoli articoli del progetto dell'OPChim	24
6	Progetto di revisione dell'OBioc, dell'OEPChim e dell'ordinanza di esecuzione del DFI sui biocidi	27
6.1	Progetto di revisione dell'OBioc	27
6.1.1	Osservazioni generali	27
6.1.2	Commercio parallelo (art. 13a)	27
6.1.3	Protezione degli animali (art. 29 e altri)	28
6.1.4	Nuova prassi di pubblicazione	29
6.1.5	Altre osservazioni su singoli articoli del progetto di revisione dell'OBioc e sui relativi commenti	29
6.2	Osservazioni sul progetto di revisione dell'OEPChim e sui relativi commenti	30
6.3	Osservazioni sul progetto di revisione dell'ordinanza di esecuzione del DFI sui biocidi	31

Allegato 1: Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti alla consultazione	32
Allegato 2: Elenco dei destinatari della consultazione	35

1 Oggetto della consultazione

Nell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) si intendono introdurre obblighi di annuncio per i prodotti chimici intermedi, i nanomateriali di sintesi nonché per le ditte che utilizzano questi nanomateriali per la fabbricazione di prodotti. Per meglio identificare la composizione di prodotti in caso di intossicazione occorre introdurre un identificatore unico di formula (Unique Formula Identifier - UFI) da indicare sull'imballaggio e nell'annuncio. Le norme concernenti la fornitura di prodotti chimici a minorenni soprattutto nelle scuole vengono precisate e inasprite. Nell'ordinanza sui biocidi (OBioc) sono introdotti il concetto del commercio parallelo per biocidi che possono essere immessi sul mercato secondo le disposizioni transitorie vigenti in Svizzera, e le procedure per la valutazione di domande per l'approvazione di principi attivi presentate nell'UE e di autorizzazioni dell'Unione europea da parte dei servizi di valutazione svizzeri. Queste procedure di valutazione sono ora definite anche come fattispecie nell'ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici. Inoltre, l'OBioc e l'ordinanza di esecuzione del DFI sui biocidi sono adeguate all'evoluzione in corso nell'UE. Determinati allegati con elenchi di sostanze (p. es. dei principi attivi) dell'OPChim e dell'OBioc saranno pubblicati solo su Internet.

I progetti di revisione dettagliati, in particolare i progetti di modifica delle ordinanze e i relativi rapporti esplicativi sono disponibili su Internet all'indirizzo: <https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2017.html#DFI>.

2 Breve sintesi dei risultati della consultazione

Per quanto riguarda l'OPChim, molti punti della revisione, come per esempio l'eliminazione delle quantità determinanti per la notifica di nuove sostanze e l'integrazione della protezione degli animali, sono accolti perlopiù favorevolmente. Contrari all'introduzione di nuovi obblighi di annuncio per i prodotti intermedi, per i nanomateriali e per il loro impiego sono soprattutto l'industria e due partiti politici, poiché i benefici sono esigui rispetto agli elevati costi che comportano questi obblighi. La nuova definizione di nanomateriali è respinta dalla stragrande maggioranza dei partecipanti alla consultazione, che chiede di attendere la modifica della stessa nell'UE. L'introduzione dell'UFI è accolta in linea di principio positivamente; alcuni la ritengono prematura rispetto all'UE e in particolare i Cantoni auspicano che vengano adottati esattamente gli stessi criteri vigenti nell'UE. Le norme proposte per la fornitura di prodotti chimici nelle scuole sono perlopiù respinte perché ritenute eccessivamente restrittive e troppo poco adeguate ai programmi didattici. I Cantoni chiedono un miglioramento del tool per gli annunci elettronici e prevedono che la revisione comporterà un maggiore onere per il controllo del mercato.

Nell'OBioc, l'estensione del concetto del commercio parallelo alle omologazioni transitorie raccoglie perlopiù consensi. Molti partecipanti alla consultazione sottolineano tuttavia che gli emolumenti non devono svantaggiare l'azienda che per prima fa omologare un biocida in Svizzera. Spesso, inoltre, gli emolumenti per l'omologazione di biocidi sono giudicati troppo elevati.

3 Svolgimento della procedura di consultazione

Dal 3 febbraio al 15 maggio 2017, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha svolto una consultazione facoltativa secondo l'articolo 3 capoverso 2 della legge sulla consultazione¹ sui progetti di modifica dell'OPChim e dell'OBioc.

La relativa documentazione è disponibile su Internet all'indirizzo

¹ RS 172.061

<https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/ind2017.html#EDL>.

Allo stesso indirizzo sono pubblicati anche il parere e il rapporto sui risultati della consultazione.

Alcuni partecipanti hanno chiesto e ottenuto una proroga del termine per presentare un proprio parere.

3.1 Panoramica dei pareri pervenuti²

Categoria	N. attori interpellati	Rinunce formali	Pareri attori interpellati	Pareri spontanei	Totale risposte
Cantoni, FL, CdC	28	0	26	-	26
Partiti politici	13	1	2	-	3
Associazioni mantello	8	3	4	-	7
Altre organizzazioni	95	4	19	44	67
Totale	144	8	51	44	103

Tutti i 26 Cantoni hanno inviato un parere. Tre associazioni mantello (USI, ACS, UCS) e un partito (PSS) vi hanno esplicitamente rinunciato.

Delle altre organizzazioni interpellate, pharmaSuisse, kf, FKS e VKF hanno fatto altrettanto. Complessivamente sono pervenuti 103 pareri.

3.2 Adesione ad altri pareri

FR e VS si associano al parere di VKCS.

A causa delle sue risorse limitate, JU non ha analizzato in dettaglio la documentazione trasmessa e rimanda al parere di chemsuisse.

usam aderisce al parere di VSLF; BASF, Lonza AG, SVC e Virbac a quello di scienceindustries. Per quanto riguarda il contenuto, eco-swiss rimanda al parere di scienceindustries.

Dodici aziende (Bachem, Cilag, Dottikon, Kolb, ECSA, Firmenich, Geistlich, Givaudan, Lonza, Rohner, Siegfried, Sigma-Aldrich) si allineano al parere di chem. prod. Ind. e presentano ciascuna una proposta di modifica dello stesso tenore riguardo all'obbligo di annuncio per i prodotti intermedi.

RKSGM sostiene il parere di Mittelschulen SG e KS NW quello di VSN.

4 Osservazioni generali sul pacchetto di revisioni

Quasi tutti gli interpellati ringraziano per essere stati invitati a partecipare alla consultazione.

UDC e usam respingono esplicitamente l'intero pacchetto di revisioni, mentre PLR, economiesuisse e CP si oppongono espressamente al progetto di revisione dell'OPChim.

PLR approva gli sforzi compiuti dall'Amministrazione per tenere il passo con i rapidi sviluppi internazionali nel settore dei prodotti chimici e procedere a un regolare aggiornamento delle ordinanze volto a garantire un elevato livello di protezione e a evitare ostacoli al commercio. Ciò nonostante, ritiene che questo progetto di revisione sortisca l'effetto contrario. A suo modo di vedere, si tratta tra l'altro di una ripresa affrettata di futuri disciplinamenti UE non ancora decisi, che se confermata causerà un inutile aumento dell'onere amministrativo a carico delle aziende svizzere per l'adempimento degli obblighi di annuncio.

² Le abbreviazioni dei partecipanti alla consultazione sono riportate nell'allegato 1.

UDC ritiene che per alcune delle modifiche proposte non vi sia alcun bisogno, che per altre tale bisogno non sussista da parte svizzera e che alcune delle disposizioni previste comporteranno semplicemente una regolamentazione eccessiva e un ampliamento insostenibile della cerchia dei destinatari. Per alcune delle nuove disposizioni, già solo dal punto di vista puramente organizzativo o tecnico, le autorità competenti non sarebbero in grado di controllare e imporre che vengano rispettate.

economiesuisse accoglie favorevolmente le armonizzazioni con le vigenti normative UE, a condizione che eliminino gli ostacoli al commercio e che siano sensate, sostenibili e ragionevoli dal punto di vista amministrativo. Nondimeno, il progetto posto in consultazione intende riprendere numerosi disciplinamenti UE non ancora decisi, che comporteranno un inutile aumento dell'onere amministrativo a carico delle aziende svizzere per l'adempimento degli obblighi di annuncio.

Anche Swiss Textiles è contraria a una ripresa prematura di possibili disposizioni e definizioni UE prima di una loro approvazione.

VD approva gli adeguamenti al diritto in rapida evoluzione dell'UE.

CP accoglie favorevolmente l'armonizzazione con il diritto UE, ma puntualizza che i requisiti non dovranno essere più severi di quelli dell'UE. Constata inoltre che quella posta in consultazione è già la sesta revisione dell'OPChim dal 2005 e che l'elevata frequenza delle modifiche pregiudica la certezza del diritto e, soprattutto nelle PMI, genera un elevato onere amministrativo. In assenza di un obbligo di revisione immediata, la stessa dovrebbe essere rinviata.

eco-swiss accoglie favorevolmente tutti gli adeguamenti che eliminano gli ostacoli al commercio con l'UE e consentono alle due parti di progredire di pari passo, ma si oppone fermamente a un percorso in solitaria della Svizzera fatto di disciplinamenti speciali che, anziché ridurre, aumentano i vincoli e l'onere burocratico per l'industria manifatturiera.

Anche FH vede di buon occhio l'armonizzazione delle disposizioni purché i nuovi requisiti rispondano a un bisogno reale e siano economicamente sostenibili.

KomABC apprezza soprattutto il fatto che la maggior parte delle modifiche introdotte dalle revisioni in oggetto mirano a rafforzare la sicurezza tramite una migliore informazione e una maggiore trasparenza nell'utilizzazione di sostanze pericolose. Anche la copertura migliore e più approfondita dei nanomateriali è considerata un importante passo avanti.

AG, AI, AR, BS, FR, GL, GR, LU, SH, SO, TG, TI, VS, ZG, ZH, chemsuisse, KMU-Forum e VKCS ritengono opportuno rimandare la ridefinizione divenuta necessaria delle sostanze nuove e vecchie a quando nell'UE si sarà conclusa l'ultima fase di registrazione prevista dal REACH e se ne conosceranno i risultati.

AI, AR, BS, FR, GL, GR, LU, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH, VKCS e chemsuisse accolgono favorevolmente le modifiche anticipate nel presente pacchetto di revisioni concernenti i prodotti intermedi, le nanoparticelle, gli annunci per l'informazione in caso di urgenza e i biocidi.

BL approva la decisione del Consiglio federale di prorogare il «Piano d'azione Nanomateriali di sintesi» e quella di modernizzare il diritto svizzero in materia di prodotti chimici, ma nutre perplessità riguardo all'estensione degli obblighi di annuncio perché potrebbe comportare un onere supplementare sproporzionato per l'economia (soprattutto per le PMI) e per i servizi cantonali per i prodotti chimici. Per questo motivo, chiede che gli obblighi di annuncio previsti vengano limitati, per esempio in funzione dei rischi, e che venga messo a disposizione un tool per gli annunci di facile utilizzo.

SENS non vede alcun impedimento all'introduzione del pacchetto di revisioni posto in consultazione.

A proposito dell'attuazione del REACH nell'UE, Swiss Textiles osserva che, attualmente, la complessità, la portata e l'attuabilità di questo regolamento crea numerosi problemi all'industria tessile europea. La fuga verso l'Asia di fabbricanti chimico-tessili europei, osservata da anni e incoraggiata soprattutto dall'assenza (inattuabilità) di controlli sulle importazioni nel mercato tessile UE per quanto riguarda l'impiego di prodotti chimici, costringe i membri di Swiss Textiles a fare i conti con una perdita di fornitori che mette a repentaglio i loro prodotti innovativi. Parallelamente, l'industria dell'abbigliamento deve fare i conti con l'esacerbarsi di una prassi problematica che, complice la mancanza di informazione

e controlli, vede alcuni Paesi di produzione meno sviluppati continuare a impiegare prodotti chimici tossici, salvo poi sciacquarli, al termine della catena di fabbricazione, con più lavaggi al fine di rispettare i valori limite dell'UE – con le conseguenze del caso per le acque e la popolazione locale. Questa situazione è emblematica di come, nelle catene di fornitura fortemente globalizzate come quella dell'industria tessile, una legislazione UE sempre più dettagliata tenda complessivamente a peggiorare la protezione dell'ambiente e della salute. Ovviamente, un'armonizzazione del diritto svizzero in materia di prodotti chimici con quello dell'UE è imprescindibile per i membri di Swiss Textiles. L'Amministrazione federale è invitata a tenere conto di queste osservazioni nei gruppi di lavoro sul REACH nei quali la Svizzera è rappresentata e a impegnarsi a favore della proporzionalità presso le istituzioni europee. Anche in futuro, per l'industria tessile e dell'abbigliamento il REACH deve rimanere uno strumento utile e utilizzabile che mira a ridurre l'inquinamento nel suo insieme e migliorare la tutela della salute a livello globale.

Swissmem approva il fatto di evitare gli esperimenti su animali e di applicare il principio di precauzione per l'utilizzazione di sostanze secondo, ma è contraria a una ripresa affrettata di disciplinamenti UE futuri non ancora decisi nonché al sospetto generale che aleggia su tutti i nanomateriali. Respinge anche un inutile aumento dell'onere amministrativo per assolvere gli obblighi di annuncio.

SAG e Zürcher Tierschutz accolgono favorevolmente la modernizzazione del diritto in materia di prodotti chimici che migliora ulteriormente la protezione delle persone e dell'ambiente dai prodotti chimici e dai nanomateriali in Svizzera.

4.1 Formulazione dei testi giuridici e tecnica del rimando

GE e VD ritengono che la crescente complessità delle norme tecniche e le discrepanze terminologiche tra UE e Svizzera rendano i testi posti in consultazione di difficile comprensione. Questa difficoltà è evidente per le PMI, che devono rivolgersi ai servizi cantonali per i prodotti chimici per una consulenza. Secondo GE, anziché ad atti normativi svizzeri sarebbe opportuno rimandare a regolamenti e direttive UE. CP, al contrario, deplora il crescente numero di rimandi al diritto UE.

USC constata che l'ordinanza contiene in parte formulazioni estremamente complesse, ciò che la rende di difficile comprensione e complica la corretta attuazione delle prescrizioni. Raccomanda pertanto di verificare l'intelligibilità degli articoli e di apportare adeguamenti laddove necessario.

5 Progetto di revisione dell'OPChim; RS 813.11

5.1 Osservazioni generali

GE ritiene indispensabile un'etichettatura che menzioni la presenza di nanomateriali in un prodotto. USS sottolinea che solo una chiara etichettatura anche dei nanomateriali consente ai lavoratori di utilizzare i relativi prodotti sempre con la dovuta cautela, per esempio con dispositivi di protezione individuale o in atmosfera controllata.

scienceindustries fa notare che alcuni punti della revisione dell'OPChim posta in consultazione hanno ripercussioni significative per i suoi membri.

USS segnala che, malgrado sia chiaramente sancito nella legge sul lavoro³, alcuni datori di lavoro rifiutano di sostenere i costi per i dispositivi di protezione individuale. Chiede quindi che nell'OPChim venga esplicitamente regolamentata l'assunzione dei costi da parte del datore di lavoro.

³ RS 822.11

5.2 Osservazioni sull'analisi d'impatto della regolamentazione e della consultazione preliminare

Commissionata dall'UFSP a una ditta esterna, l'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) effettuata tra novembre 2015 e aprile 2016, si basa su dieci colloqui e discussioni puntuali con esperti, undici studi di casi sulla sostenibilità per le PMI, un'indagine online tramite associazioni (riscontro: 77 risposte su 309 invii, ossia il 25%) e una validazione dei risultati attraverso altri studi di casi con le PMI e colloqui per esempio con rappresentanti di associazioni. Nel giugno del 2016, l'UFSP ha consultato in via preliminare nell'ambito di una conferenza importanti attori coinvolti (servizi cantonali, associazioni industriali e ONG).

UDC, scienceindustries, SKW, VSLF, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac fanno notare che, per quanto riguarda gli obblighi di annuncio per i nanomateriali e il loro impiego, i costi elevati a carico delle aziende (caratterizzazione di sostanze solide) e dei servizi cantonali per i prodotti chimici (analitica) non sono stati considerati nell'AIR. Lo stesso vale per l'onere causato dal lavoro di verifica a carico di tali servizi. UDC contesta la qualità dell'AIR che, ancora una volta, giudica insufficiente.

scienceindustries, VSLF, BASF, Lonza AG, SKW, SVC e Virbac ritengono che l'AIR sui nanomateriali non possa costituire la base per decidere l'introduzione delle modifiche proposte, dato che la definizione di «nanomateriale» contenuta nel progetto di revisione è diversa rispetto a quella utilizzata per le inchieste condotte nel quadro dell'AIR (p. es. è stata eliminata la frase secondo cui un materiale è considerato nanomateriale soltanto quando è fabbricato specificatamente per sfruttarne le proprietà risultanti dalle dimensioni esterne della particella contenuta o dal rapporto superficie specifica-volume del materiale). Il numero di prodotti interessati dalle modifiche in questione è quindi nettamente maggiore.

Secondo Swissmem, l'AIR è incompleta in quanto non ha tenuto conto né della proposta di modifica della definizione di nanomateriale né del previsto obbligo di annuncio per i nanomateriali. Swissmem respinge i netti inasprimenti apportati a diversi punti del progetto di revisione anche rispetto a quanto annunciato durante la consultazione preliminare.

scienceindustries e chem. prod. Ind. segnalano che, nella consultazione preliminare così come nell'AIR, si è parlato di prodotti intermedi commercializzati e che questo termine è stato interpretato nel senso di prodotti intermedi commercializzati in Svizzera da aziende svizzere. Il fatto che il progetto di revisione faccia ora riferimento alla definizione di immissione sul mercato contenuta nella legge sui prodotti chimici fa sì che nel termine citato rientrino anche tutti i prodotti intermedi importati per uso proprio professionale, ciò che amplia notevolmente il campo di applicazione.

SKW e VSLF fanno notare che nell'AIR e nella consultazione preliminare è stato più volte ribadito che i pigmenti contenenti nanomateriali non devono essere considerati nanomateriali bensì unicamente sostanze che hanno un effetto nanospecifico, ma questo non è ciò che si evince dal progetto posto in consultazione.

Swiss Textiles osserva che, dall'ultimo incontro con gli attori coinvolti, la definizione di nanomateriale è stata modificata e l'obbligo di annuncio è stato esteso. Di conseguenza, anche l'AIR alla quale il rapporto esplicativo fa riferimento non è più valida. Complessivamente, quindi, nei punti fondamentali per Swiss Textiles il progetto di revisione non corrisponde più alla versione discussa durante gli incontri con gli attori coinvolti, ma è stato sensibilmente inasprito. Swiss Textiles critica questo *modus operandi* e respinge i giri di vite apportati.

KMU-Forum chiede un aggiornamento dell'AIR riguardo a:

- l'impatto della modifica della definizione di nanomateriale;
- gli obblighi di annuncio per i nanomateriali e il loro impiego;
- la possibilità dei soggetti giuridici di ricevere da fornitori (esteri) i dati richiesti per adempiere gli obblighi di annuncio e di notifica e i relativi costi, con riferimento in particolare anche agli ostacoli al commercio parallelo; e
- la valutazione dei costi supplementari e dell'onere amministrativo a carico delle aziende interessate per l'annuncio di prodotti intermedi importati per uso proprio, se questa fattispecie sarà assoggettata all'obbligo di annuncio.

Rolic chiede che l'eventuale introduzione di un obbligo di annuncio per l'impiego di nanomateriali sia preceduta da una rielaborazione dell'AIR che consideri il rispetto del principio di proporzionalità e la parità di trattamento dei soggetti giuridici sulla base di una valutazione trasparente dei rischi e dei pericoli.

5.3 Osservazioni sulla seconda revisione dell'OPChim prevista nel 2020

SKW e VSLF ritengono in linea di principio sensato concentrarsi sulle sostanze non registrate secondo il regolamento REACH dopo il 2018. Nondimeno, l'introduzione in Svizzera di un obbligo di notifica separato comporterebbe un notevole onere amministrativo e costi elevati per i fabbricanti e le autorità, mentre i benefici per la sicurezza dei prodotti chimici sarebbero relativamente esigui. Per questi motivi, VSLF si oppone a un obbligo di notifica per le sostanze non registrate secondo il REACH. La sicurezza dei prodotti chimici e la protezione dell'ambiente e della salute sono già oggi sufficientemente garantiti dalla scheda di dati di sicurezza e dall'etichettatura. Un obbligo di notifica può inoltre avere come conseguenza che, a causa di un onere sproporzionato, determinate sostanze non vengano più importate, impedendo così l'innovazione. Spesso, gli utilizzatori di nanomateriali non dispongono di dati sufficienti per la notifica prevista, in quanto i relativi fabbricanti non sono disposti a trasmetterli (segreto di fabbricazione ecc.). Per gli utilizzatori è quindi estremamente difficile e in parte impossibile effettuare una notifica. È quindi lecito chiedersi se una disponibilità di dati lacunosa abbia senso e contribuisca a innalzare il livello di protezione.

SKW e VSLF accolgono favorevolmente la decisione delle autorità di attendere che l'UE legiferi sui requisiti specifici per i nanomateriali (revisione degli allegati del regolamento REACH) per evitare ostacoli tecnici al commercio. Tuttavia, poiché ciò riguarda già l'obbligo di annuncio previsto dalla prima revisione dell'OPChim, anche quest'ultima deve essere rinviata fino all'adozione definitiva di un regolamento UE.

KMU-Forum è del parere che entrambe le decisioni del 2014 e del 2015 del Consiglio federale, volte a introdurre un obbligo di notifica per i nanomateriali e le sostanze EINECS non registrate, debbano essere riesaminate alla luce dell'AIR prima della seconda revisione dell'OPChim. Occorre valutare la possibilità di limitare il nuovo sistema di notifica esclusivamente alle sostanze immesse sul mercato dopo il 1° giugno 2018, ossia una volta conclusa l'ultima fase di registrazione prevista dal REACH, per ridurre gli oneri amministrativi e i costi delle aziende, in particolare delle PMI.

Secondo SAG e Zürcher Tierschutz, la revisione proposta segna un importante passo avanti che, tuttavia, risponde al bisogno di un intervento regolatorio solo in modo provvisorio e incompleto.

L'OPChim non è ancora una normativa per l'impiego di nanomateriali completa nell'ambito della legislazione in materia di prodotti chimici. La presente revisione deve essere ancora ampliata (l'entrata in vigore della 2a revisione dell'OPChim è prevista nel 2020). SAG e Zürcher Tierschutz deplorano la mancata menzione nel rapporto esplicativo del principio di precauzione, principio che deve essere applicato quando gli strumenti per la valutazione del rischio sono in fase di sviluppo e la valutazione ancora incerta del rischio è utilizzata come informazione ai fini del processo decisionale.

5.4 Definizioni

5.4.1 Prodotti intermedi non isolati (art. 2 cpv. 2 lett. j^{bis})

AG, AI, AR, GL, SH e chemsuisse fanno notare che la definizione di prodotto intermedio non isolato non corrisponde all'interpretazione comunicata durante la consultazione preliminare, quando era stato detto che il criterio per distinguere i «prodotti intermedi non isolati» è il fatto di non aver cambiato proprietario. Molti produttori utilizzano procedure discontinue nell'ambito delle quali, dopo aver isolato prodotti intermedi, li depositano temporaneamente per esempio in contenitori prima di passare alla fase successiva. La distinzione tra prodotti e prodotti intermedi sembra insomma non essere ancora del tutto a punto. Molte sostanze per l'uso industriale, di fatto, non sono nient'altro che prodotti intermedi trattati e come tali devono essere giuridicamente considerati alla stessa stregua di altri prodotti.

BL ritiene che anche per motivi di certezza del diritto sia necessario concretizzare questa disposizione.

scienceindustries, SKW, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac chiedono che venga mantenuta la vigente definizione di «prodotto intermedio» e ritengono superflua una definizione di «prodotto intermedio non isolato». A far scattare obblighi secondo l'OPChim è l'immissione sul mercato. Dal punto di vista tecnico, prima di essere immessa sul mercato, una sostanza deve per forza di cose essere stata isolata (cfr. REACH, definizione di prodotti intermedi non isolati vs. prodotti intermedi isolati trasportati). Un prodotto intermedio non isolato non può in alcun caso essere immesso sul mercato.

economiesuisse e Swissmem chiedono lo stralcio della nuova definizione. A loro modo di vedere, non è necessario distinguere tra prodotti intermedi isolati e non isolati, dato che in Svizzera i prodotti intermedi sottostanno al controllo autonomo fino alla fornitura a terzi, e questo è un vantaggio della piazza svizzera che deve essere mantenuto.

5.4.2 Nanomateriali (art. 2 cpv. 2 lett. q)

scienceindustries, SKW, VSLF, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac accolgono positivamente l'eliminazione dalla definizione del criterio «rapporto superficie specifica-volume».

scienceindustries, SKW, Swiss Textiles, VSLF, KMU-Forum, Lonza AG, SVC e Vdmi chiedono che sia mantenuta la precisazione «un materiale è considerato nanomateriale soltanto quando è fabbricato specificatamente per sfruttarne le proprietà risultanti dalle dette dimensioni esterne della particella contenuta del materiale». L'intenzione è un criterio necessario per poter distinguere i preparati rilevanti che contengono particelle con le «dette dimensioni esterne» da quelli irrilevanti.

VSLF argomenta che senza il criterio della fabbricazione specifica non è possibile distinguere consapevolmente quali materiali rientrano nella definizione in questione e quali no.

KMU-Forum teme che un numero consistente di prodotti possa rientrare nel campo di applicazione di questa disposizione, dato che molti contengono tracce di nanomateriali.

economiesuisse, Swissmem e Swiss Textiles chiedono che venga mantenuta la definizione vigente, e in particolare la precisazione «fabbricato specificatamente per sfruttarne le proprietà» riferita a un materiale. Se così non fosse, il campo di applicazione includerebbe tutti i materiali di origine naturale o che si formano come sottoprodotto. Un'armonizzazione con il diritto europeo dovrà avvenire solo quando nell'UE la rielaborazione della definizione sarà conclusa.

Anche swico ed ETAD chiedono il mantenimento della definizione vigente. Secondo swico, la relativa disposizione è in fase di rielaborazione anche nell'UE e, di conseguenza, non è escluso che tra la definizione svizzera e quella europea si crei di nuovo una discrepanza. Pertanto, prima di modificare la disposizione svizzera è opportuno attendere quella decisa in via definitiva dall'UE. Secondo ETAD l'inclusione dei pigmenti tra i nanomateriali toccherà un numero considerevole di aziende e genererà un numero considerevole di annunci per nanomateriali non pericolosi, ciò che distoglierà l'attenzione dai materiali pericolosi.

BASF e Vdmi propongono di inserire una deroga per i pigmenti o le sostanze di riempimento immessi sul mercato svizzero o UE prima del 2011. In caso contrario, un numero elevato di sostanze e prodotti dovrà essere annunciato senza che le relative aziende, per esempio imprese di pittura, ricevano le informazioni necessarie dai loro fornitori. Questa aggiunta permette di focalizzare l'attenzione sui nanomateriali realmente nuovi. Molte delle sostanze che rientrano nella definizione di nanomateriale sono impiegate già da decenni come pigmenti o sostanze di riempimento di qualità pari o equivalente, e quindi solo raramente sono sostanze nuove o innovative. Sinora, è stata rilevata e raccolta nel quadro della registrazione REACH una notevole quantità di dati sperimentali sull'(eco)tossicità di questi materiali. Nel caso dei materiali tradizionali come i pigmenti e le sostanze di riempimento, già solo il fatto che attualmente molti di essi rientrano nella definizione dell'UE non cambia la valutazione dei pericoli per la sicurezza e l'ambiente. Per i nanomateriali ingegnerizzati, un'analisi dei risultati della ricerca sul tema della nanosicurezza non ha riservato sorprese suscettibili di destare preoccupazione – fatte salve alcune eccezioni peraltro attese riguardanti per esempio i materiali fibrosi o solubili. Come per tutti i

materiali costituiti da polveri respirabili, anche per i nanomateriali la principale via d'esposizione è l'inalazione. Per proteggere i lavoratori, in Svizzera vige già oggi un valore limite di polvere pari a 3 mg/m³.

SAG e Zürcher Tierschutz sono del parere che occorra una rielaborazione della definizione da parte dell'UE. Dato che una definizione di nanomateriale con il criterio del 50% nella distribuzione della grandezza dimensionale numerica può permettere che nanomateriali esistenti segnatamente nel settore alimentare non debbano essere etichettati, SAG e Zürcher Tierschutz propongono una definizione più stringente che includa anche i nanotubi di carbonio a parete multipla.

AG, AI, AR, BS, GL, LU, GR, SH, TG TI, ZG, ZH e chemsuisse chiedono che l'articolo 2 capoverso 2 lettera q numero 2 sia formulato in modo che non implichi per i nanomateriali una notifica ai sensi dell'articolo 24 OPChim. Per alcuni nanomateriali non elencati nell'EINECS, infatti, la formulazione scelta per l'articolo 2 capoverso 2 lettera q numero 2 OPChim implica già un obbligo di notifica, anche se nel loro caso tale obbligo sarà introdotto solo con la prossima revisione dell'OPChim (cfr. n. 1.5.2 del rapporto esplicativo).

economiesuisse, scienceindustries, SKW, VSLF, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac chiedono lo stralcio del numero 2, adducendo che una definizione di sostanza esiste già. Tale capoverso pone altresì il problema della distinzione dei nanomateriali, in particolare quelli costituiti da più sostanze, dalle sostanze già esistenti. Inoltre, la definizione di sostanza proposta in questo numero crea un'inutile discrepanza con quella del REACH.

5.5 Agevolazione dell'etichettatura (art. 10 cpv. 3 e 3^{bis})

scienceindustries, SKW, Swissmem, Lonza AG, SVC e Virbac accolgono favorevolmente questa modifica. Soprattutto l'agevolazione dell'etichettatura per piccoli contenitori di prodotti destinati al pubblico fino a 125 ml o g in multicolli assicura la certezza del diritto.

5.6 Identificatore unico di formula (art. 15a)

AG, AI, AR, BL, FR, GL, GR, LU, SH, SO, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH, VKCS, chemsuisse, Tox Info Suisse e CP approvano l'introduzione come nell'UE sia dell'identificatore unico di formula (Unique Formula Identifier – UFI) per identificare in modo univoco un prodotto e la sua composizione, sia dei relativi obblighi di annuncio ed etichettatura per migliorare l'informazione d'urgenza in caso di intossicazione. Tox Info Suisse sottolinea la grande importanza che riveste l'UFI per l'identificazione di prodotti/miscele nel quadro della consulenza tossicologica d'urgenza.

economiesuisse, IG DHS, scienceindustries, SKW, Swissmem, Lonza AG, SVC e Virbac sono in linea di principio favorevoli all'introduzione dell'UFI; sottolineano i benefici che apporta, ma anche gli oneri che genera per tutte le parti coinvolte.

PLR, UDC, economiesuisse, scienceindustries, SKW, Swissmem, Swiss Textiles, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac propongono di sospendere la prevista introduzione dell'UFI finché la stessa UE non lo avrà adottato e i dettagli al riguardo non saranno noti.

AG, AI, AR, GL, SH, SO, VD, chemsuisse e IG DHS auspicano sistemi (più) semplici per generare UFI, convinti che ciò andrebbe a vantaggio della compliance.

AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, GR, LU, SH, SO, TG, TI, VS, ZG, ZH, VKCS e chemsuisse chiedono l'inserimento in questo articolo dei preparati per uso esclusivamente industriale, per i quali l'UFI può essere indicato solo nella scheda di dati di sicurezza come previsto nell'allegato VIII del regolamento CLP⁴. Secondo il presente progetto di revisione, per tutti i preparati per uso professionale l'UFI può

⁴ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che

essere indicato anziché sull'etichetta, nella scheda di dati di sicurezza. Soprattutto nell'uso commerciale su larga scala al di fuori delle aziende industriali esiste un elevato rischio di esposizione ad agenti chimici e di contatto accidentale con prodotti chimici e, di conseguenza, un bisogno di informazioni rapide in caso d'urgenza.

BE e VD chiedono che l'indicazione dell'UFI sull'etichetta di tutti i preparati sia obbligatoria. VD sottolinea la necessità di una campagna di comunicazione sull'introduzione dell'UFI.

Secondo BE, in Svizzera si può rinunciare alla distinzione tra uso professionale e industriale, dato che per i preparati provenienti dallo SEE che sull'etichetta non recano un UFI si applica il principio Cassis-de-Dijon. BE propone quindi di stralciare l'articolo 15a capoverso 4.

5.7 Obbligo di redigere una scheda di dati di sicurezza (art. 19 lett. d n. 2 e 4)

AG, AI, AR, BS, FR, GL, GR, LU, SH, TG, VS, ZG, ZH, VKCS e chemsuisse propongono di inserire gli altri criteri elencati nell'allegato II del regolamento CLP, che rendono necessaria una scheda di dati di sicurezza. Le proprietà indicate nel progetto di revisione ricalcano l'articolo 31 del regolamento REACH. Ora, l'allegato II parte 2 punto 2.10 del regolamento CLP riporta anche altri criteri che devono essere menzionati in questa disposizione (preparati con la dicitura EUH210 «Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta»). La proposta d'integrazione dell'articolo 19 OPChim è opportuna solo se comprende tutti i criteri determinanti.

scienceindustries, SKW, Lonza AG, SVC e Virbac ritengono che la classificazione di sensibilizzanti secondo la categoria 1 sia obsoleta e chiedono che nei sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie tale categoria sia sostituita con la categoria 1A. Chiedono anche che il valore di cut-off per l'obbligo di redigere una scheda di dati di sicurezza sia lo stesso di quello stabilito nella rispettiva regolamentazione UE per i sensibilizzanti delle vie respiratorie della categoria 1A, ossia lo 0,1%.

Visto il rapido sviluppo della ricerca soprattutto nel settore della nanotecnologia, SAG e Zürcher Tierschutz propongono di modificare la frase introduttiva dell'articolo 19 lettera d numero 2 come segue: «Se vi è un obbligo di consegna secondo l'articolo 21, il fabbricante deve redigere in base all'attuale stato delle conoscenze una scheda di dati di sicurezza per le sostanze e i preparati seguenti: (...)».

Art. 19 lett. d n. 4:

AG, AI, AR, BL, FR, GL, GR, LU, SH, TG, VS, ZG, ZH, VKCS e chemsuisse segnalano che questo numero deve essere completato con la direttiva della Commissione europea del 31 gennaio 2017 che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione. Tale elenco, peraltro, non solo modifica vigenti valori limite d'esposizione sul luogo di lavoro, ma introduce anche valori limite per altri agenti chimici.

scienceindustries, SKW, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac chiedono lo stralcio di questo numero. Secondo la sua versione vigente, infatti, bisogna passare in rassegna tre direttive UE per verificare se una sostanza vi è menzionata. Soprattutto nel caso di sostanze e preparati fabbricati in Svizzera o importati in Svizzera da Paesi non EU non è chiaro per quale motivo ci si debba attenere ai valori limite dell'UE. scienceindustries, Lonza AG, SVC e Virbac propongono di conformarsi anziché ai valori limite dell'UE, ai valori MAK svizzeri.

5.8 Quantità determinante (art. 25)

scienceindustries, SKW, Swissmem, Lonza AG, SVC e Virbac approvano l'eliminazione delle quantità

modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

immesse sul mercato solamente nell'UE come base determinante per le richieste di dati in Svizzera.

AG, AI, AR, GL, SH e chemsuisse accolgono favorevolmente la riduzione dei requisiti relativi alle quantità immesse sul mercato. Come illustrato nel rapporto esplicativo concernente la revisione, per le aziende è difficile se non impossibile determinare le quantità di una determinata sostanza immesse complessivamente sul mercato anche da altre aziende. La proposta secondo l'articolo 6 capoverso 3 lettera b di considerare unicamente le quantità immesse sul mercato in Svizzera, non è comunque ideale. Per questo motivo AG, AI, AR, GL, SH e chemsuisse chiedono che l'articolo 25 non venga stralciato, bensì modificato come segue:

lett. a (stralciare);

lett. b se la sostanza è fabbricata in Svizzera: la quantità fabbricata annualmente dal fabbricante;

lett. c se la sostanza è fabbricata fuori dalla Svizzera: la quantità importata annualmente in Svizzera dal notificante;

lett. d (stralciare).

AG, AI, AR, GL, SH e chemsuisse motivano tale richiesta adducendo che il rischio derivante da una sostanza aumenta con l'aumentare della quantità immessa sul mercato. Per le sostanze fabbricate in grandi quantità è quindi lecito esigere chiarimenti più approfonditi sul loro comportamento nell'ambiente, mentre per le sostanze che vengono prevalentemente esportate, la revisione ha inutilmente abbassato i requisiti per un annuncio in Svizzera visto che le aziende interessate devono comunque mettere a disposizione i relativi dati per la registrazione nell'UE.

5.9 Impiego di dati di precedenti notificanti / durata di protezione (art. 29–33)

economiesuisse, scienceindustries, SKW, Swissmem, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac chiedono di garantire che l'organo di notifica comunichi al notificante il nome e l'indirizzo dei precedenti notificanti. A tale scopo, è necessario integrare l'articolo 29 capoverso 1 come segue: «Se l'organo di notifica constata che una nuova sostanza è già notificata in Svizzera, comunica al notificante i nomi e gli indirizzi dei precedenti notificanti e al precedente notificante il nome e l'indirizzo del notificante.»

UDC, scienceindustries, SKW, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac chiedono che nell'articolo 30 capoverso 1 la durata di protezione dei dati sia prolungata da 10 a 12 anni (allineamento al diritto UE).

scienceindustries, SKW, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac chiedono di mantenere nell'articolo 31 capoverso 4 la possibilità di presentare una richiesta di differimento contemplata nel vigente articolo 32 capoversi 3, 4 e 5. La durata del differimento deve essere tanto lunga quanto il tempo che avrebbe impiegato il nuovo notificante se avesse dovuto effettuare lui stesso lo studio. Al riguardo, BASF rileva che, secondo il rapporto esplicativo (pag.17, osservazione sull'articolo 32), i termini stabiliti hanno lo scopo di garantire che il nuovo notificante possa impiegare i dati solo dopo un determinato lasso di tempo che corrisponde all'incirca a quello di cui avrebbe bisogno per presentare dati propri. BASF non concorda con questa affermazione dato che l'attuale durata degli studi, soprattutto quelli dispendiosi, è nettamente più lunga rispetto a quella menzionata nel progetto di revisione.

scienceindustries, SKW, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac chiedono di stabilire nell'articolo 31 capoverso 4 lettera b la parità d'informazione tra notificante e precedente notificante analogamente all'articolo 29 capoverso 1.

Richiamando la Costituzione federale (protezione della creatura) e nuove evidenze scientifiche, SAG, TIR e Zürcher Tierschutz propongono di estendere l'applicazione degli articoli 31, 33 e 42 capoverso 1^{bis} a tutti gli animali e di sostituire quindi il termine «vertebrati» con «animali».

TIR sottolinea che in alcun caso un mancato accordo può avere come effetto l'autorizzazione di nuovi esperimenti su animali, nemmeno se una mancata cooperazione da parte dei precedenti notificanti sia dovuta a motivi diversi dall'indennizzo. Un'integrazione dell'articolo 31 capoverso 4 che consenta all'organo di notifica di decidere in merito all'impiego dei dati analogamente all'articolo 33 capoverso 3 è pertanto opportuna.

scienceindustries, SKW e BASF chiedono lo stralcio dell'articolo 32 capoverso 5 lettera b (analogamente).

mente al diritto dei brevetti) e il mantenimento all'articolo 32 capoverso 6 vigente, così che i nuovi notificanti possano utilizzare i dati di classificazione per redigere le schede di dati di sicurezza.

5.10 Nuovi obblighi di annuncio

In linea di principio, quasi tutti i Cantoni, VKCS e chemsuisse accolgono favorevolmente l'introduzione dei nuovi obblighi di annuncio per i prodotti intermedi e i nanomateriali sintetici immessi sul mercato, nonché per le aziende che impiegano nanomateriali sintetici per fabbricare prodotti. Ciò rende infatti possibile una panoramica/tracciabilità dei prodotti disponibili e delle aziende coinvolte anche per i prodotti intermedi e i nanomateriali.

BL osserva che i nuovi obblighi di annuncio generano oneri supplementari difficilmente stimabili per le aziende interessate e per i servizi cantonali per i prodotti chimici. Occorre quindi limitare tali obblighi alle sostanze e ai preparati *pericolosi* e definire *quantitativi soglia* adeguati di conseguenza.

economiesuisse e Swiss Textiles respingono l'inutile aumento dell'onere amministrativo derivante dall'adempimento degli obblighi di annuncio.

5.10.1 Introduzione di un obbligo di annuncio per i prodotti intermedi

UDC ritiene inutile introdurre un obbligo di annuncio per i prodotti intermedi pericolosi per consentire alle aziende di ridurre al minimo i rischi adottando le relative misure di protezione. Le aziende stesse hanno tutto l'interesse ad adottare tali misure e non hanno bisogno di ulteriori prescrizioni da parte delle autorità, dato che nessuno meglio di loro è in grado di valutare quali misure siano le più efficaci.

CP ricorda che la protezione dei lavoratori compete principalmente al datore di lavoro. Inoltre, non è chiaro quali misure debbano essere adottate e se siano efficaci e proporzionate. Per questo motivo è contrario all'introduzione dell'obbligo citato.

scienceindustries, SKW, Lonza AG, SVC e Virbac constatano che attualmente, in Svizzera, i prodotti chimici intermedi sottostanno al *controllo autonomo* e sono esentati dagli obblighi di annuncio e notifica. Orientato all'uso, questo approccio regolatorio svizzero per i prodotti chimici intermedi basato sulla responsabilità individuale e commisurato al rischio è più semplice e meno burocratico rispetto al relativo disciplinamento del regolamento REACH e costituisce pertanto un importante vantaggio della piazza svizzera per l'industria chimica e farmaceutica, che deve essere mantenuto.

scienceindustries, Swissmem, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac propongono di escludere dall'obbligo di annuncio i prodotti intermedi non commercializzati in Svizzera. Chem. prod. Ind., Bachem, Cilag, Dottikon, Kolb, ECSA, Firmenich, Geistlich, Givaudan, Lonza, Rohner, Siegfried e Sigma-Aldrich propongono di escludere i prodotti intermedi isolati che non lasciano lo stabilimento aziendale. Le aziende e le associazioni menzionate sono inoltre concordi nel chiedere una deroga per i prodotti intermedi importati da utilizzatori industriali per uso proprio. SKW, Swissmem, Swiss Textiles e KMU-Forum chiedono di escludere in linea di principio dall'obbligo di annuncio i prodotti intermedi importati per l'uso proprio professionale. In alternativa, KMU-Forum propone di fissare un limite minimo di 1 t/a per l'importazione per uso proprio.

Secondo scienceindustries, SKW, Lonza AG, SVC e Virbac, l'obbligo di annuncio per i prodotti intermedi «immessi sul mercato» ha una portata troppo ampia e, nella forma prevista, non è strettamente necessario. I prodotti importati non commercializzati non vengono forniti a terzi, ma solo venduti direttamente dalla ditta produttrice importatrice. Per questo motivo devono sottostare unicamente al controllo autonomo alla stessa stregua degli altri prodotti intermedi per uso proprio non forniti a terzi. Eventuali rischi per i lavoratori e l'ambiente connessi con i prodotti intermedi importati o ulteriormente trattati in azienda sono sufficientemente coperti dalle disposizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori, dell'ambiente e delle acque nonché, in caso di trasporto in Svizzera, dal diritto in materia di merci pericolose.

5.10.2 Nuovi obblighi di annuncio per nanomateriali

La maggior parte dei Cantoni osserva che, in alcuni punti importanti, le norme nel settore dei nanomateriali sono ancora equivocate e necessitano di precisazioni chiare.

FH chiede che venga riesaminato il progetto di introdurre nuovi obblighi per nanomateriali senza tener conto della loro pericolosità o delle quantità utilizzate. A suo modo di vedere, i nuovi requisiti per i nanomateriali non rispondono a un bisogno reale e dubita che le misure proposte siano tecnicamente ed economicamente sostenibili. L'UE non introdurrà alcun obbligo specifico per nanomateriali prima del 2018. I dati annunciati serviranno da banca dati per l'introduzione di un obbligo di notifica. I nuovi obblighi andranno ad aggiungersi a quelli esistenti. FH ritiene infine che, con CHF 200.-, i costi di un annuncio siano stati ampiamente sottostimati nel rapporto esplicativo (cfr. elenco dei dati che devono essere forniti nell'art 71b).

VD e H+ accolgono favorevolmente la prevista introduzione dell'obbligo di annuncio per nanomateriali. VD sottolinea la necessità di un'attuazione semplice degli obblighi, di una buona comunicazione e informazione, dato che da ciò dipende il successo di una misura.

Swissmem dichiara che l'industria MEM svizzera è interessata dalla legislazione in materia di prodotti chimici in qualità di utilizzatrice di sostanze e miscele nei suoi processi e prodotti, e che di conseguenza ricopre perlopiù il ruolo di utilizzatore a valle. Gli obiettivi prioritari del settore MEM sono, da un lato, la compatibilità dei progetti normativi con il diritto dell'UE e, dall'altro, una regolamentazione dei nanomateriali ragionevole che preservi l'attrattiva della Svizzera soprattutto per la sua piazza industriale. Per questo motivo l'obbligo di annuncio per i nanomateriali deve rispettare un limite minimo di 100 kg.

Swissmem e Swiss Textiles fanno notare che, contrariamente a quanto comunicato in precedenza dall'Amministrazione federale, ora anche gli utilizzatori a valle, soprattutto le PMI, che importano o utilizzano preparati contenenti nanomateriali, per esempio vernici per uso proprio professionale, sottostanno all'obbligo di annuncio. Con questa proposta, l'onere amministrativo di entrambe le parti aumenta senza alcun effetto sulla protezione della salute e l'ambiente.

Quasi tutti i Cantoni, VKCS e chemsuisse chiedono che la Confederazione metta a disposizione materiale specifico (p. es. aiuti all'esecuzione) per le nuove disposizioni sui nanomateriali proposte e suggeriscono di introdurre nell'articolo 88 un nuovo capoverso che recita: «I Servizi di valutazione competenti, sentiti gli ambienti interessati e i Cantoni, emanano all'attenzione delle autorità esecutive un aiuto all'esecuzione per vigilare sulle prescrizioni nel settore dei nanomateriali.» Una volta entrate in vigore, le nuove disposizioni sui nanomateriali proposte necessiteranno per diversi motivi di attività esecutive per la loro sorveglianza e attuazione. Le conoscenze sui nanomateriali, la loro caratterizzazione e la valutazione dei pericoli che essi comportano sono però ancora in fase di sviluppo e, in parte, oggetto di controverse discussioni tra esperti. Mancano quindi esperienze e l'esistenza di un margine discrezionale riguardo a diversi criteri complica l'esecuzione in questo settore sensibile. L'allestimento di un aiuto all'esecuzione specifico ben fondato, che contenga anche raccomandazioni per l'analitica, è perciò indispensabile per l'esecuzione nel settore dei nanomateriali. Occorre quindi che, nel quadro del suo mandato di cui all'articolo 33 LPChim, la Confederazione sia tenuta a mettere a disposizione le basi necessarie. TI sottolinea che tale documento deve essere disponibile anche in italiano.

BL chiede se, per motivi di proporzionalità, sia possibile esentare dall'obbligo di annuncio i nanomateriali sintetici utilizzati esclusivamente per la fabbricazione di prodotti ma non forniti a terzi.

PLR e UDC sono contrari a un obbligo di annuncio generale per nanomateriali senza limite minimo e potenziale di pericolosità, adducendo che una misura il cui unico scopo consiste nel migliorare la disponibilità di dati e che genera oneri supplementare senza un reale valore aggiunto deve essere respinta. A loro modo di vedere, con il progetto proposto anche gli utilizzatori a valle che importano o utilizzano preparati contenenti nanomateriali come vernici o lacche per uso proprio professionale, potranno essere sottoposti all'obbligo di annuncio e a pagarne le conseguenze saranno soprattutto le PMI come le imprese di pittura o i saloni di parrucchiere.

PLR e Swissmem fanno notare che, a causa del discusso rapporto costi-benefici, anche l'UE ha ri-

nunciato a istituire un registro europeo dei nanomateriali. Se il Consiglio federale confermerà l'obbligo generale di annuncio indipendente dal potenziale di pericolosità, PLR e Swissmem chiedono che venga perlomeno definito un limite bagatella per ridurre a un numero ragionevole il numero di aziende coinvolte.

USC approva esplicitamente l'introduzione di un obbligo di annuncio per la fabbricazione, l'importazione e l'impiego di nanomateriali. Il rapporto finale del PNR 64 «Opportunità e rischi dei nanomateriali» evidenzia tra l'altro che le conoscenze sul comportamento dei nanomateriali, per esempio nel suolo, sono molto scarse; per questo motivo la fabbricazione, l'importazione e l'impiego di queste sostanze devono avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, il che implica anche la pubblicazione nel registro dei prodotti.

SKW fa notare che per i nanomateriali contenuti nei prodotti cosmetici è possibile che vengano effettuati più annunci disciplinati da diversi atti normativi.

KMU-Forum chiede che:

- negli annunci di nanomateriali vengano chiesti unicamente dati non coperti dal segreto di fabbricazione;
- nel rapporto esplicativo venga fornita una descrizione precisa di coloro che soggiacciono a entrambi gli obblighi di annuncio di nanomateriali (art. 48 e art. 71a);
- le importazioni per uso proprio da parte delle PMI siano esentate dall'obbligo di annuncio.

ASASP sottolinea che non esiste alcun nesso causale tra la sola dimensione nanometrica e il pericolo. economiesuisse puntualizza che non vi è alcuna prova scientifica che tutti i nanomateriali esistenti implicino un pericolo generale, come suggerisce la OPChim rivista.

In linea di principio, Vdmi approva l'intenzione di migliorare la protezione dei lavoratori. Tuttavia, considerate le misure già predisposte, nell'introduzione dell'obbligo di annuncio Vdmi e BASF non intravedono praticamente alcun beneficio in grado di compensare l'onere generato da un obbligo generale di annuncio dei nanomateriali indipendente da una pericolosità intrinseca.

Tenuto conto delle catene di trasformazione delle sostanze di riempimento e dei pigmenti contenuti nei materiali sintetici e del fatto che non è previsto alcun limite minimo per l'obbligo di annuncio, Vdmi dubita che le aziende che impiegano nanomateriali siano al massimo 600 come indicato nel rapporto esplicativo.

In generale, BASF e Vdmi non vedono alcuna base per un obbligo generale di annuncio per nanomateriali nel quadro di un'ordinanza sulla protezione contro le sostanze pericolose. Al contrario, ritengono che tale misura non faccia altro che diffondere e alimentare l'opinione errata secondo cui i nanomateriali siano di per sé pericolosi. Al riguardo, citano soprattutto gli articoli 71a–c, che obbligano i clienti dei fabbricanti ad annunciare un impiego di nanomateriali, ciò che non è il caso per sostanze pericolose come, per esempio, quelle con proprietà cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR).

CP osserva che, nel rapporto esplicativo, l'unico motivo addotto per giustificare l'introduzione dell'obbligo di annuncio di tutti i nanomateriali è la creazione di una banca dati finalizzata all'introduzione di un obbligo di notifica per determinati nanomateriali. Tale obiettivo comporta un elevato onere amministrativo. Per questo motivo, chiede che l'obbligo di annuncio per i nanomateriali e il loro impiego sia stralciato dal progetto di revisione. Ritiene inoltre opportuno attendere che l'UE legiferi in materia.

Rolic fa notare che l'obbligo di annuncio per i nanomateriali e il loro impiego non prevede deroghe né per piccole quantità né per scopi di ricerca e sviluppo. L'obiettivo della raccolta di informazioni sull'impiego di nanomateriali costituisce un ampliamento eccessivo del quadro giuridico. Dal rapporto esplicativo non si evince in quale misura il rilevamento di dati sulle sostanze pericolose contribuirà a innalzare il livello di protezione. L'onere amministrativo risultante da tale ampliamento e le verifiche analitiche volte a rilevare i parametri di caratterizzazione per nanoparticelle richiesti soprattutto dalla nuova definizione di nanomateriale, generano costi supplementari considerevoli. Per le aziende attive nella ricerca i maggiori costi costituiscono un problema, soprattutto nel caso dei nanomateriali che non

andranno mai oltre la fase del piccolo test di laboratorio. A peggiorare le cose si aggiunge la grande incertezza che regna riguardo alle procedure analitiche per i nanomateriali e che lo stesso Consiglio federale ha riconosciuto nel suo rapporto del 17 dicembre 2014 sul «Piano d'azione Nanomateriali di sintesi».

A livello europeo, l'ampliamento dell'obbligo di annuncio proposto è senza precedenti. I registri nazionali dei nanomateriali di cui si sono dotati alcuni Paesi UE, come la Francia e la Danimarca, prevedono eccezioni tra l'altro per piccole quantità.

Rolic propone di cominciare a migliorare la protezione dei lavoratori in Svizzera secondo il piano pragmatico della Suva e, per quanto riguarda la raccolta di informazioni sull'impiego di nanomateriali, di promuovere l'aggiornamento del relativo inventario allestito dall'Istitut universitaire romand de Santé au travail affiliato all'Università di Losanna e Ginevra.

5.10.2.1 Obbligo di annuncio per tutti i nanomateriali

La Suva accoglie favorevolmente l'obbligo di annuncio previsto per i fabbricanti di nanomateriali e coloro che li immettono sul mercato. La tenuta di un apposito registro non solo consente ai servizi competenti di disporre di preziose informazioni sull'impiego delle sostanze e dei prodotti censiti, ma permette anche alle autorità esecutive di effettuare controlli in funzione del rischio.

KMU-Forum è del parere che l'introduzione di questo obbligo debba essere rinviata fino a quando l'UE non avrà adottato un regolamento in materia. In alternativa, chiede di garantire, in collaborazione con il mondo dell'economia e le imprese, che i dati richiesti non siano coperti dal segreto di fabbricazione, dato che in caso contrario la raccolta dei dati e di conseguenza l'adempimento degli obblighi risulterà difficile se non impossibile soprattutto per le PMI.

economiesuisse, scienceindustries, SKW, Swico, Swissmem, VSLF, BASF, Lonza AG, Rolic, SVC Swiss Textiles e Vdmi chiedono lo stralcio dell'obbligo di annuncio per tutti i nanomateriali (art. 48 lett. b). scienceindustries, SKW, VSLF, BASF, Lonza AG, Rolic, SVC e Virbac motivano questa loro richiesta adducendo un onere supplementare considerevole per l'economia e le autorità esecutive, un'incertezza del diritto dovuta alla mancanza di un valore limite per i nanomateriali contenuti in preparati, l'assenza di una deroga per le importazioni per uso proprio e le difficoltà a ottenere i dati richiesti. Ritengono inoltre che i nanomateriali non pericolosi non debbano essere indicati nella scheda di dati di sicurezza, o meglio, che non occorra affatto redigere tale scheda. scienceindustries, SKW, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac rinviando inoltre esplicitamente al loro commento sulla definizione di nanomateriale (art. 2 cpv. 2 lett. q).

SKW e VSLF osservano che gli annunci servono a creare un registro svizzero dei nanomateriali di cui mettono in dubbio il senso e la significatività, e che un tale registro non contribuisce a innalzare il livello di protezione dell'ambiente e della salute in Svizzera. Un obbligo di annuncio può anche frenare l'innovazione e, di conseguenza, indebolire la piazza economica elvetica. Inoltre, costituisce uno svantaggio concorrenziale per i fabbricanti svizzeri rispetto a quelli esteri.

Molte associazioni industriali e aziende sottolineano che i costi dell'obbligo di annuncio sono sproporzionati rispetto ai benefici.

Se l'obbligo di annuncio per tutti i nanomateriali non sarà stralciato, PLR, UDC, economiesuisse, scienceindustries, SKW, Swissmem, Swiss Textiles, VSLF, ASASP, BASF, Lonza AG, Rolic, SVC, Vdmi e Virbac auspicano che venga fissato in alternativa un limite minimo per i nanomateriali (la maggioranza dei partecipanti alla consultazione propone 1 t/a, pochi altri propongono 100 kg/a). Senza un valore limite saranno assoggettati all'obbligo di annuncio anche gli utilizzatori a valle come le PMI (p. es. saloni di parrucchiere o saloni per unghie) che importano per uso proprio piccole quantità di prodotti soggetti all'obbligo di annuncio. Swissmem chiede che l'importazione per uso proprio professionale di preparati contenenti nanomateriali sia esentata dall'obbligo di annuncio.

SAG e Zürcher Tierschutz accolgono invece favorevolmente il fatto che per i nanomateriali non sia previsto alcun limite minimo.

scienceindustries, ASASP, BASF, Lonza AG, Rolic, SVC e Virbac chiedono l'introduzione di un limite di concentrazione per i nanomateriali contenuti nei preparati.

PLR, UDC, ASASP, scienceindustries, SKW, BASF, Lonza AG, Rolic, SVC e Virbac sono contrari all'assoggettamento all'obbligo di annuncio dei nanomateriali non pericolosi, tra l'altro perché la proporzionalità non è garantita visto che per i nanomateriali, contrariamente ad altre sostanze e ad altri preparati (p. es. quelli con proprietà CMR), non è previsto alcun valore limite. L'articolo 19 OPChim definisce per tutte le altre sostanze pericolose limiti di concentrazione espliciti o impliciti, al di sotto dei quali l'annuncio non è richiesto.

Swiss Textiles e Swico chiedono che tutte le attività di registrazione o allestimento di un registro dei nanomateriali siano allineate al diritto UE.

SAG chiede che nei requisiti relativi ai dati richiesti per l'annuncio dei nanomateriali (art. 49 lett. c n. 7) la precisazione «se disponibili» sia stralciata, dato che proprio lo stato di aggregazione come pure il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie sono determinanti per le proprietà del nanomateriale.

Swissmem suggerisce di proseguire e accelerare i lavori in corso sui metodi di test e sulla classificazione dei nanomateriali anziché introdurre un obbligo di annuncio.

5.10.2.2 Obbligo di annuncio per l'impiego di nanomateriali

Suva e BS approvano l'introduzione di un obbligo di annuncio per l'impiego di nanomateriali; BS auspica però ulteriori misure per la protezione dei lavoratori.

Quasi tutte le associazioni industriali e aziende chiedono lo stralcio dell'obbligo di annuncio per l'impiego di nanomateriali adducendo che:

- i costi a carico degli utilizzatori di nanomateriali (tra l'altro per rilevare i parametri di caratterizzazione per nanoparticelle) sono sproporzionati rispetto ai benefici generati dall'annuncio in questione (SKW, Swico Swissmem, Swiss Textiles e VSLF);
- raccogliere i dati richiesti è difficile o addirittura impossibile (Swissmem, Swiss Textiles, SKW, VSLF, IG DHS e KMU-Forum);
- la cerchia delle aziende interessate dalla modifica della definizione di nanomateriali è stata estesa senza preavviso ai trasformatori per esempio di pigmenti e sostanze di riempimento senza attendere che l'UE legiferi in materia (SKW e VSLF);
- un obbligo di annuncio per l'impiego di nanomateriali che non prevede quantitativi soglia né esenzioni e non considera il potenziale di pericolosità è sproporzionale, in quanto lo stesso obbligo non esiste per l'impiego di sostanze e preparati pericolosi (p. es. con proprietà CMR) e i nanomateriali non sono di per sé pericolosi (economiesuisse, scienceindustries, SKW, VSLF, ASASP, BASF, Lonza AG, Rolic, SVC, Vdmi e Virbac);
- in Svizzera, la prevenzione e la protezione dei lavoratori è già regolamentata in altri atti normativi, in particolare nella legge sul lavoro e nell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (Rolic);
- tale obbligo costituisce un ampliamento eccessivo del quadro giuridico (Rolic);
- non è chiaro in quale modo i dati raccolti dovranno essere utilizzati ai fini di un'eventuale prevenzione del rischio (Rolic).

Swico, Swissmem e Swiss Textiles criticano l'assoggettamento all'obbligo di annuncio di tutte le aziende che, consapevolmente o inconsapevolmente, impiegano vernici, lacche ecc. contenenti nanomateriali.

Secondo economiesuisse, scienceindustries, BASF, Lonza AG, Rolic e SVC, il nuovo capitolo non è inserito correttamente nella sistematica dell'ordinanza; se proprio necessario, il suo contenuto deve essere integrato nella parte dedicata all'obbligo di annuncio ordinario.

KMU-Forum chiede di rinviare l'introduzione di questo obbligo fino a quando l'UE non avrà legiferato in materia.

AG, AI, AR, BL, FR, GL, GR, LU, SH, TG, VS, ZG, ZH, VKCS e chemsuisse chiedono di inserire i nanomateriali nell'allegato 1 della direttiva CFSL 6508 concernente il ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro. Gli annunci di determinati utilizzatori di nanomateriali servono in particolare a permettere ai competenti organi di esecuzione della protezione dei lavoratori di conoscere e consigliare adeguatamente le aziende che utilizzano queste sostanze. L'assoggettamento delle imprese che utilizzano nanomateriali alla direttiva CFSL 6508 fornirebbe una base per l'attuazione delle misure di protezione dei lavoratori e per la valutazione della legislazione sul lavoro e sull'assicurazione contro gli infortuni da parte delle competenti autorità esecutive.

AG, AI, AR, BS, GL, GR, LU, SH, TG, VS, ZG, ZH, VKCS, chemsuisse e Swissmem chiedono inoltre che un eventuale obbligo di annuncio sia limitato alle aziende che presentano un rischio di esposizione ai nanomateriali in quanto tali. Nel caso di quelle che utilizzano preparati contenenti nanomateriali in forma legata (p. es. una vernice) la relativa esposizione dei lavoratori e dell'ambiente è trascurabile. AG, AI, AR, BS, GL, GR, LU, SH, TG, VS, ZG, ZH, VKCS e chemsuisse constatano che gli utilizzatori di preparati contenenti nanomateriali non possono adempiere un eventuale obbligo di annuncio, dato che la necessaria trasmissione delle informazioni lungo la catena degli utilizzatori non è disciplinata. Swissmem puntualizza che, soprattutto l'obbligo di annuncio per l'impiego di nanomateriali come componente di un preparato non è stato annunciato in questa forma dalle autorità.

AG, AI, AR, FR, GL, GR, LU, SH, TG, TI, VS, ZG, ZH, VKCS e chemsuisse chiedono di aggiungere ai dati richiesti nell'articolo 71b le «categorie di rilascio nell'ambiente». Oltre alla protezione dei lavoratori, infatti, è importante anche la questione della possibile esposizione ambientale. A tale scopo, possono essere utilizzate le environmental release categories (ERC) secondo il capitolo R16 degli «Orientamenti sugli obblighi di informazione e sulla valutazione della sicurezza chimica» dell'ECHA.

Alcuni partecipanti alla consultazione sono del parere che le indicazioni richieste nell'articolo 71b non siano adeguate:

- la protezione dei dati annunciati nei confronti di terzi deve essere garantita; la descrizione di procedure (PROC) non deve essere rivelata in quanto si tratta di informazioni sensibili legate al processo di fabbricazione (scienceindustries, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac);
- il codice NOGA non ha nulla a che vedere con lo standard di sicurezza (scienceindustries, SKW, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac);
- le lettere b–d possono essere sostituite integralmente con il codice CPID (scienceindustries, SKW, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac);
- l'impiego previsto secondo la lettera e non ha nulla a che vedere con lo standard di sicurezza (scienceindustries, SKW, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac);
- descrivere la categoria di procedura secondo la lettera f con le PROC è di difficile attuazione per le PMI: valutare tutte le PROC per ogni impiego comporta un notevole onere supplementare; sarebbe opportuno sostituire le PROC con una selezione comprensibile di categorie di procedura definite in Svizzera nel tool RPC (scienceindustries, SKW, BASF, KMU-Forum, Lonza AG, SVC e Virbac); al riguardo, SKW propone la categoria dei prodotti (PC) (cfr. «Guida alle prescrizioni in materia di informazione e alla valutazione della sicurezza chimica» dell'ECHA, capitolo R.12., versione 3.0, dicembre 2015, pag. 50); se questo requisito sarà mantenuto, KMU-Forum inviterà la SECO a redigere una guida;
- le fasce quantitative inferiori ai 100 kg secondo la lettera g sono inutili; occorre introdurre un limite bagatella pari ad almeno 100 kg o 1 t per anno e sostanza (scienceindustries, SKW, ASASP, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac).

Swissmem e Swiss Textiles ritengono che non occorra introdurre requisiti separati per il contenuto degli annunci riguardanti i nanomateriali: quelli dell'articolo 49 sono sufficienti.

SAG e Zürcher Tierschutz chiedono che nell'articolo 71b lettera d la precisazione «se disponibili» sia

stralciata, dato che proprio lo stato di aggregazione come pure il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie sono determinanti per le proprietà del nanomateriale.

IG DHS segnala che sinora, per quanto riguarda i nanomateriali, ha applicato un proprio codice di comportamento (http://www.igdhs.ch/sites/default/files/coc_nanotechnologien_d_150210.pdf) e che non è chiaro se gli obblighi previsti da quest'ultimo siano sufficienti per adempiere quelli di legge.

scienceindustries, SKW, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac propongono di integrare l'articolo 71c lettera a aggiungendo il seguente testo «... nel formato richiesto dall'organo di notifica, o in qualsiasi altro formato di uso corrente elaborabile elettronicamente come PDF, XLS o DOC.» oppure di stralciare la lettera a e rimandare all'articolo 51.

5.11 Protezione degli animali (ingresso e art. 42 cpv. 1^{bis})

BL, NE, OW, SZ, UR, CP, H+ e TIR accolgono favorevolmente l'inquadramento giuridico della protezione degli animali nell'ingresso e l'indicazione esplicita secondo cui gli esperimenti su animali per conoscere le proprietà di sostanze chimiche costituiscono l'*ultima ratio*. CP sottolinea che le norme svizzere corrispondono a quelle del regolamento REACH.

UDC, al contrario, ritiene che questa modifica sia inutile vista l'autoregolamentazione molto severa del settore.

NE fa notare che la protezione degli animali da laboratorio è già ben radicata nell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e propone di inserire nell'articolo 42 capoverso 1^{bis} un rimando al capitolo 6 dell'OPAn (art. 112–149).

scienceindustries, SKW, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac chiedono di integrare l'articolo 42 capoverso 1^{bis} come segue: «Il fabbricante non può eseguire esperimenti su vertebrati se i pericoli possono essere valutati con altri metodi (p.es. dell'OCSE) o se l'esperimento non è necessario dal punto di vista scientifico (p.es. a causa di conclusioni per analogia con il metodo del read-across oppure con modelli QSAR).»

TIR suggerisce inoltre di porre in risalto nell'articolo 43 l'impiego di metodi 3R. L'esperienza insegna che questo aspetto non viene tenuto automaticamente in debita considerazione. Anche Zürcher Tierschutz chiede l'applicazione del principio 3R.

TIR auspica un'estensione del campo di applicazione a tutti gli animali, o almeno a quelli elencati nell'articolo 112 OPAn.

5.12 Fornitura di prodotti chimici nel quadro della formazione (art. 64 cpv. 3 e 3^{bis})

BS si oppone alle restrizioni concernenti la fornitura di prodotti chimici nella scuola dell'obbligo. Anche BE ritiene che le prescrizioni di questo articolo siano eccessive.

AG, AI, AR, GL, LU, SH, VD, VS, ZH e chemsuisse segnalano che chemsuisse, con il sostegno dell'UFSP, dell'UFAM e della SECO, intende elaborare e in seguito applicare una guida all'impiego sicuro di prodotti chimici nelle scuole svizzere che illustra lo stato della tecnica in questo ambito. Il confronto responsabile con i pericoli derivanti dalle sostanze chimiche e l'applicazione delle misure di protezione adeguate sono contenuti di apprendimento che verranno meno con una rinuncia all'utilizzazione di sostanze pericolose.

Secondo AG, AI, AR, GL, LU, SH, VS, ZH, chemsuisse e Seilnacht, una consegna del docente agli allievi durante la lezione non corrisponde a una «fornitura» ai sensi dell'OPChim. L'estensione del concetto di «fornitura» a «consegna» in un'azienda o in un'organizzazione è in contrasto con il vigente principio dell'OPChim in base al quale con tale concetto si intende la fornitura professionale a terzi. L'estensione proposta crea quindi un'incertezza terminologica riguardo all'utilizzazione di prodotti chimici anche nelle aziende al di fuori dell'ambito scolastico.

Seilnacht osserva che le proposte di modifica sono confusionarie e poco differenziate. La piazza formativa svizzera (soprattutto le scuole secondarie) ne subirebbe una limitazione tale da non essere più in grado di insegnare alcune competenze di base. Se le modifiche in questione saranno confermate, si creerà una situazione assurda in cui, per esempio, un quindicenne potrà acquistare soda caustica diluita in negozio, ma non potrà effettuare esperimenti con questa sostanza a scuola. Secondo Seilnacht è senz'altro opportuno non consentire agli allievi di determinate classi di effettuare esperimenti con sostanze pericolose, ma occorrono molte più differenziazioni. Il divieto nei confronti degli allievi delle scuole svizzere di svolgere esperimenti correntemente effettuati e consentiti nelle scuole di tutt'Europa deve essere respinto perché non permetterebbe più di garantire l'adempimento del mandato di formazione. Non si tratta di esperimenti pericolosi e irresponsabili bensì di esperimenti standard irrinunciabili. L'obbligo di indossare occhiali e guanti di protezione unito a un insegnamento competente e a un piano scolastico funzionante per lo smaltimento dei rifiuti permettono agli allievi di utilizzare le sostanze in questione in modo sicuro. L'utilizzazione di sostanze è una competenza fondamentale e fa parte del mandato di formazione dei piani didattici delle scuole per un impiego sicuro di prodotti chimici a casa. Se ciò venisse vietato nelle scuole secondarie, il numero di incidenti domestici aumenterebbe drasticamente. Seilnacht raccomanda di escludere dagli esperimenti effettuati dagli allievi della scuola media superiore le sostanze del gruppo 1 e solo una parte di quelle del gruppo 2, ossia solo le righe e ed f dell'allegato 5 OPChim. Ritiene anche assolutamente necessario prevedere una regolamentazione più severa per le scuole elementari.

AG, AI, AR, GL, LU, SH, VS, ZH e chemsuisse chiedono di rinunciare alla riformulazione del vigente articolo 64 capoverso 3 OPChim e all'aggiunta del capoverso 3^{bis} argomentando che le norme per un'utilizzazione sicura dei prodotti chimici a scuola saranno espresse nella prevista guida dei servizi cantonali per i prodotti chimici. La revisione proposta limita l'utilizzazione di prodotti chimici del gruppo 2 esclusivamente alle scuole medie superiori. In molte scuole è indubbiamente necessario un intervento: durante i loro controlli, in più istituti i Cantoni hanno infatti rinvenuto sostanze estremamente pericolose stoccate in luoghi non sicuri. Tuttavia, è lecito chiedersi se tale situazione possa e debba essere risolta introducendo restrizioni concernenti la fornitura di prodotti chimici agli allievi. La soluzione proposta, infatti, non disciplina l'acquisto da parte dei docenti e la conservazione delle sostanze in questione. Anche nei gruppi 1 e 2 vi sono alcune sostanze e categorie di sostanze che, sotto un'adeguata guida e supervisione, possono essere utilizzate in modo sicuro a scuola. In pratica, nella scuola dell'obbligo/scuola secondaria non si fa praticamente uso delle sostanze del gruppo 1. Nel gruppo 2, il nuovo divieto riguarda normalmente acidi e basi. Con ogni probabilità le scuole medie superiori gradirebbero utilizzare anche determinate sostanze pericolose del gruppo 1 (p. es. in piccoli gruppi guidati di stagisti o nel quadro di lavori di maturità).

Secondo VD, il testo del capoverso 3 deve essere formulato in modo più chiaro e occorre ponderare gli svantaggi di tale norma. Sarebbe inoltre opportuno sostituire il concetto di «fornitura» con «accesso» a determinati prodotti chimici. La disposizione di cui al capoverso 3^{bis} è in linea di principio giustificata, ma difficilmente attuabile. VD propone di riformularla in modo che a scuola agli allievi sia vietato l'accesso ai prodotti chimici del gruppo 1 e, per quanto riguarda quelli del gruppo 2, di rinviare alla guida all'impiego sicuro di prodotti chimici nelle scuole svizzere.

AG, AI, AR, BL, GL, SO e chemsuisse propongono (ZH in via subordinata) di verificare se, anziché modificare il vigente articolo 64 OPChim, non sia opportuno inserire un rinvio alle disposizioni in materia di protezione dei giovani lavoratori. Le restrizioni all'impiego secondo l'ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro⁵ e la pertinente ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani⁶ si applicano per analogia agli allievi minorenni di tutte le classi di età. Nelle scuole al di fuori dell'ambito della formazione professionale, il ruolo delle misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute, che devono essere allegate ai piani di formazione approvati dalla SEFRI e dalla SECO, è assunto dall'istruzione, dalla guida e dalla supervisione da parte dei docenti. Il livello di protezione degli allievi deve corrispondere a quello dei giovani che svolgono una formazione profes-

⁵ RS 822.115

⁶ RS 822.115.2

sionale. Dato che le disposizioni del diritto del lavoro non si applicano agli allievi occorre inserire nell'OPChim un rimando a tali norme. Il campo di applicazione deve essere esteso anche agli allievi al di sotto dei 15 anni in quanto anch'essi, a scuola, seguono già lezioni in materie naturalistiche durante le quali effettuano esperimenti. A questo proposito, per definire lo stato della tecnica ci si può orientare sul materiale didattico riconosciuto, le informazioni tecniche di associazioni e la guida menzionata.

FR, GR, TG, VS, ZG e VKCS chiedono che la prima frase dell'articolo 64 capoverso 3^{bis} venga modificata come segue «È vietato fornire sostanze e preparati del gruppo 1 a persone minorenni nell'ambito di attività scolastiche» e che la seconda frase venga stralciata. A loro modo di vedere, la restrizione concernente la fornitura proposta nel capoverso 3^{bis} deve riguardare unicamente le sostanze del gruppo 1 in tutti i tipi di scuola. L'introduzione di una norma chiara che vieta gli esperimenti effettuati dagli allievi con sostanze molto tossiche, esplosive, cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione in tutte le scuole al di fuori dell'ambito della formazione professionale è un passo nella giusta direzione. È opportuno che tali esperimenti vengano sostituiti con altri che utilizzano sostanze meno problematiche. Gli esperimenti dimostrativi con sostanze del gruppo 1 effettuati dai docenti rimangono invece possibili. Il gruppo 2 comprende soprattutto soluzioni diluite di acidi e basi a basse concentrazioni, visto che parecchie sono fondamentalmente classificate o soggette all'obbligo di etichettatura come corrosive (Skin Corr. 1, H314). Ciò nonostante – anche KPH e Professoren PH LU ne sono convinti – utilizzarle in modo sicuro nel quadro di esperimenti effettuati dagli allievi è possibile.

KS Wohlen propone di riformulare il testo del capoverso 3^{bis} come segue: «Nelle scuole medie superiori è ammessa la fornitura controllata di sostanze dei gruppi 1 e 2 agli studenti nel quadro di tirocini e lavori di approfondimento (p. es. lavori di maturità).»

KS ZürichN chiede che nei licei sia consentita la fornitura controllata di prodotti chimici dei gruppi 1 e 2 agli studenti nel quadro di tirocini e altri contesti particolari (lavoro di maturità, lavoro di progetto ecc.).

SG, Conférence recteurs FR, KS Baden, KSGR, KS ZürichN, Mittelschulen SG, RKAGKS e RKSGM chiedono che le restrizioni concernenti la fornitura di prodotti chimici nelle scuole medie superiori e nelle scuole professionali siano applicate allo stesso modo. La distinzione scuola professionale/scuola media superiore è motivata dal fatto che i giovani che svolgono un apprendistato, sul lavoro sottostanno sì a leggi sul lavoro e sulla protezione della gioventù supplementari che non valgono per gli studenti delle scuole medie superiori, ma tali leggi si applicano solo all'attività professionale e non alla scuola professionale. Inoltre, gli insegnanti sono altamente qualificati per cui la discriminazione delle scuole medie superiori non si giustifica. Gli studenti, poi, soprattutto quelli con chimica come opzione specifica, devono imparare a utilizzare i prodotti chimici in modo responsabile visto che anche nella loro futura formazione universitaria avranno a che fare con queste sostanze. Il loro impiego, quindi, torna direttamente utile alla formazione degli studenti.

SSPSN chiede di stralciare il termine «professionale» dall'articolo 64 capoverso 3.

Per rendere possibile la discussione e affinché vi sia chiarezza per docenti e direzioni scolastiche, SG, Conférence recteurs FR, Mittelschulen SG, KS Baden e RKSGM propongono di raccogliere le sostanze oggetto di restrizioni concernenti la fornitura in un elenco esplicito.

SG, AMHZG, AKSA, Conférence recteurs FR, DCK, Kantonschulen LU, Mittelschulen SG, KS NW, RKSGM e VSN chiedono che la fornitura di sostanze dei gruppi 1 (fatta eccezione per le sostanze CMR o le sostanze di cui all'allegato 1.10 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici⁷) e 2 sia ammessa nelle scuole medie superiori. Contrariamente alla formazione professionale, alle lezioni di chimica dei licei, infatti, agli allievi vengono fornite sostanze tossiche solo raramente e in quantità molto esigue e, di conseguenza, l'esposizione individuale rimane quasi sempre minima. Gli studenti liceali, inoltre, possono sempre contare su una guida da parte di esperti, anche per i lavori di maturità. L'insegnamento della chimica ha come obiettivo anche quello di imparare a utilizzare correttamente le sostanze chimiche pericolose in vista della futura vita professionale, mentre tra i suoi obiettivi di studio, anche come materia fondamentale, contempla l'acquisizione di esperienze nella

⁷ ORRPChim; RS 814.81

chimica rilevante e pratica, un mandato di formazione quest'ultimo che la revisione dell'ordinanza non può mettere a repentaglio.

5.13 Nuova prassi di pubblicazione

AG, AI, AR, BL, FR, GL, GR, LU, OW, SH, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, chemsuisse, Swissmem e VKCS approvano la nuova prassi di pubblicazione per l'elenco delle sostanze candidate (allegato 3 dell'OPChim), in quanto consente di riprendere e pubblicare in tempi brevi le decisioni dell'UE sulle sostanze estremamente preoccupanti. Swissmem propone di aggiornare la nota a piè di pagina n. 19 dell'allegato 3 all'ultima modifica del 1° novembre 2016.

USS e CP nutrono riserve riguardo alla pubblicazione solo su Internet di determinati allegati con elenchi di sostanze. USS chiede che gli allegati continuino a essere pubblicati anche in forma stampata. CP ritiene che questa modifica comprometta l'integrità del diritto.

5.14 Attuazione dei nuovi obblighi di annuncio

AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, GR, LU, NE, OW, SH, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH, VKCS e chemsuisse fanno notare che il tool RPC che l'organo di notifica per prodotti chimici utilizzerà per ricevere i nuovi annunci di prodotti intermedi, nanomateriali e aziende che impiegano nanomateriali dovrà essere adeguato per tempo ai nuovi requisiti (con particolare attenzione agli scopi e alla facilità d'uso). Insieme a SZ, puntualizzano che prima di estendere l'obbligo di annuncio occorrerà tassativamente migliorare l'usabilità del tool in questione. In caso contrario, un'indisciplinatezza negli annunci da parte delle imprese sarà inevitabile e rimetterà in discussione i vantaggi delle nuove disposizioni.

NE chiede che sia garantita la possibilità di trasferire facilmente nello RPC le informazioni strutturate menzionate nell'allegato VIII del regolamento CLP.

NW chiede che, per quanto riguarda l'obbligo di annuncio, sia le aziende sia le autorità esecutive possano disporre di strumenti semplici e di facile utilizzo.

5.15 Ripercussioni per le autorità esecutive

La maggioranza dei Cantoni, VKCS, chemsuisse, economiesuisse, scienceindustries, SKW, Swissmem, VSLF, BASF, Lonza AG, SVC e Vdmi osservano che soprattutto la sorveglianza dei nuovi obblighi di annuncio comporta oneri supplementari per i servizi cantonali per i prodotti chimici. La maggioranza dei Cantoni, VKCS e chemsuisse temono quindi che, considerate le limitate capacità di queste ultime, non sia possibile garantire una sorveglianza regolare su tutto il territorio nazionale. La sorveglianza in questione dovrà essere prioritizzata nel quadro di apposite campagne temporanee e tematicamente limitate, e a scapito di altri compiti esecutivi.

Secondo scienceindustries, SKW, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac, l'obbligo di annuncio per l'impiego di nanomateriali richiede un'esecuzione effettiva da parte della autorità, pena una distorsione del mercato. Con ogni probabilità, le autorità esecutive non saranno né tecnicamente né organizzativamente in grado di far applicare le prescrizioni per tutti i prodotti sul mercato e non ha molto senso introdurre regolamentazioni se poi la loro attuazione non può essere garantita.

5.16 Competenza per l'esecuzione degli obblighi di annuncio per i nanomateriali e il loro impiego (art. 87 cpv. 2)

AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, GR, LU, SH, TG, TI, VS, ZG, ZH, VKCS e chemsuisse chiedono di inserire nel vigente articolo 87 capoverso 2 il controllo degli annunci di impiego di nanomateriali (art. 71a) aggiungendovi una nuova lettera. Se l'obbligo di annuncio per l'impiego di nanomateriali previsto dal progetto di revisione dovrà essere sorvegliato dai servizi cantonali per i prodotti chimici analogamente

agli altri obblighi di notifica, comunicazione e annuncio, il vigente articolo 87 capoverso 2 relativo ai compiti dei Cantoni deve essere integrato di conseguenza, dato che il nuovo obbligo di cui all'articolo 71a non è coperto dal vigente articolo 87 capoverso 2 lettere a–f.

Secondo BS, attuare le disposizioni sulla protezione dei lavoratori nell'utilizzazione di nanomateriali costituisce una sfida. Attualmente, le autorità cantonali interessate non sono sufficientemente formate in questo ambito e i costi di una formazione adeguata sono estremamente elevati. Per questo motivo, BS ritiene che la protezione dei lavoratori che utilizzano nanomateriali debba essere attuata dalle autorità federali e che debba essere conferita loro la relativa competenza.

La Suva fa notare che, poiché conformemente all'articolo 50b capoverso 1 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni⁸ ha il compito di sorvegliare l'applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione delle malattie professionali in tutte le aziende sottoposte alla LAINF, anche la sorveglianza delle disposizioni sull'impiego di nanomateriali rientra tra le sue competenze. Ritiene quindi di cruciale importanza che le informazioni raccolte nell'ambito della prevista procedura di annuncio e notifica secondo l'OPChim siano disponibili, ma constata con rammarico che il rapporto esplicativo non spiega in che modo tali informazioni saranno rese accessibili ai servizi coinvolti.

5.17 Altre osservazioni su singoli articoli del progetto dell'OPChim

Art. 1 cpv. 4

AG, AI, AR, FR, GL, GR, LU, SH, TG, TI, VS, ZG, ZH, VKCS e chemsuisse chiedono di adeguare il rimando all'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso entrata in vigore il 1° maggio 2017⁹.

Art. 1 cpv. 5 lett. c

AG, AI, AR, BL, FR, GL, GR, LU, SH, TG, TI, VS, ZG, ZH, VKCS e chemsuisse propongono di aggiornare le deroghe al campo di applicazione e di adeguarle alle pertinenti disposizioni dell'UE. Al riguardo, segnalano che mentre il regolamento CLP non si applica alle sostanze e alle miscele nelle forme che elenca, allo stato finito, destinate all'«utilizzatore finale» – laddove per utilizzatore finale si intende «il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare» (CLP-FAQ dell'ECHA #0182) – l'OPChim non si applica ai prodotti finiti che elenca, destinati agli «utilizzatori professionali o privati». Questa netta differenza nel campo di applicazione svolge un ruolo importante soprattutto perché la nuova legge sulle derrate alimentari estende la definizione di «derrate alimentari» a «tutte le sostanze aggiunte intenzionalmente alle derrate alimentari durante la loro fabbricazione, trasformazione o elaborazione» (art. 4 LDerr¹⁰), ossia anche agli additivi e alle sostanze aromatizzanti. Di conseguenza, occorre chiarire che nella catena di trasformazione gli additivi e le sostanze aromatizzanti rimangono assoggettati alle disposizioni in materia di etichettatura dell'OPChim.

Art. 1 cpv. 5 lett. c n. 1

AG, AI, AR, BL, FR, GL, GR, LU, SH, TG, TI, VS, ZG, ZH, VKCS e chemsuisse fanno notare che il rimando alla definizione contenuta nella legge sulle derrate alimentari deve essere aggiornato alla nuova versione di quest'ultima in vigore dal 1° maggio 2017 (nuovo: art. 4 LDerr).

Art. 6 cpv. 3 lett. b

GL, SH e chemsuisse rimandano al loro commento sull'articolo 25.

Secondo scienceindustries, Lonza AG, SVC e Virbac non è chiara l'entità delle ripercussioni di questa

⁸ OPI; RS **832.30**

⁹ ODerr; RS **817.02**

¹⁰ LDerr; RS **817.0**

modifica. scienceindustries, SKW, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac la criticano: già oggi, infatti, le autorità sono al corrente che i dati che esige provengono da studi che in molti casi le aziende non possono produrre (cfr. anche commento agli art. 27 e 71a–71c) a causa delle condizioni quadro legali (p. es. contratto di consorzio secondo il REACH).

Swissmem ritiene che, ai fini della classificazione, sia sensato includere tutti i dati accessibili rilevanti per il controllo autonomo. Tuttavia, dubita che le aziende possano effettivamente accedere ai dati desiderati o procurarseli. In ogni caso, un onere amministrativo supplementare è inevitabile.

Art. 27 cpv. 2 lett. a ed e, e cpv. 4

scienceindustries, SKW, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac chiedono che il testo dell'articolo 27 capoverso 2 lettera e sia modificato come segue: «tutti i documenti e le informazioni liberamente disponibili nella propria azienda concernenti (SKW: le proprietà,) l'esposizione e gli effetti nocivi della sostanza sull'essere umano e l'ambiente, sempre che tali aspetti non siano già trattati nel fascicolo tecnico di cui alla lettera b.» La formulazione proposta nel progetto di revisione pone problemi in quanto implica un notevole ampliamento del campo di applicazione. I requisiti relativi ai dati devono orientarsi alle quantità immesse sul mercato svizzero. Come già esposto nel commento sull'articolo 6, non è garantito che «tutti i documenti e le informazioni disponibili concernenti le proprietà» di sostanze possano essere messi a disposizione anche delle autorità. Inoltre, occorre tenere presente che la qualità dei dati è incerta e la loro disponibilità deve essere ragionevolmente limitata (p. es. ai dati acquisiti secondo gli standard OCSE). Se le autorità intendono entrare in possesso di studi, per esempio presentati all'ECHA nel quadro di una registrazione REACH, allora devono avviare trattative in tal senso con l'ECHA senza imporre ulteriori oneri alle imprese. scienceindustries, Lonza AG, SVC e Virbac fanno inoltre notare che l'ECHA ha messo a disposizione sul proprio sito dati dettagliati derivanti da studi. Per le aziende svizzere, è giuridicamente difficile se non impossibile trasmettere altri dati oltre a questi se chi li possiede è una ditta estera.

economiesuisse e Swissmem chiedono di modificare il testo della lettera e come segue: «tutti i documenti e le informazioni accessibili al pubblico o liberamente disponibili nella propria azienda concernenti le proprietà, l'esposizione e gli effetti nocivi della sostanza sull'essere umano e l'ambiente, sempre che tali aspetti non siano già trattati nel fascicolo tecnico di cui alla lettera b.» L'espressione «tutti i documenti e le informazioni disponibili» comporta infatti un notevole aumento dell'onere amministrativo. Inoltre, difficilmente le aziende riusciranno ad accedere a tutti i dati richiesti.

Basandosi su argomenti analoghi, Swiss Textiles propone di limitare l'obbligo di fornire dati per esempio a «tutti i documenti liberamente disponibili».

Per garantire che siano presi in considerazione tutti i dati recenti, SAG e Zürcher Tierschutz propongono di riformulare il testo della lettera e come segue: «tutti i documenti e le informazioni disponibili allo stato attuale delle conoscenze, concernenti le proprietà, (...)»

Art. 49 lett. c n. 4 e art. 49 lett. d n. 3 (non interessati dal progetto di revisione)

FR, LU, TG, TI, VS, ZG, VKCS e chemsuisse propongono di integrare l'articolo 49 lettera c numero 4 e l'articolo 49 lettera d numero 3 come segue: «la classificazione e l'etichettatura, esclusi i consigli di prudenza (frasi P) di cui all'articolo 22 del regolamento CLP dell'UE.» A loro modo di vedere, infatti, i centri d'informazione tossicologica (Tox Info Suisse) non necessitano delle frasi P per garantire l'informazione in caso di urgenza. Per chi deve adempiere l'obbligo di annuncio, questa aggiunta semplifica leggermente la procedura.

Art. 73 cpv. 3 e 5 lett. h

scienceindustries, SKW, VSLF, BASF, Lonza AG, SVC, Swissmem e Virbac chiedono che, oltre all'identità e alle informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza dei prodotti intermedi, anche quelle dei nanomateriali siano riconosciute come coperte dal segreto di fabbricazione e, di conseguenza, degne di protezione.

Art. 80 cpv. 1 lett. a

Swissmem accoglie favorevolmente questo adeguamento alla LPChim.

scienceindustries, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac chiedono di stralciare dal testo proposto il termine «fabbricate» riferito a quantità e di sostituire l'espressione «possono costituire» con «costituiscono», in quanto a far scattare l'obbligo di annuncio e di notifica non è la fabbricazione bensì l'immissione sul mercato. Le autorità possono quindi eseguire una valutazione della rilevanza anche solo sulla base delle quantità immesse in circolazione. L'espressione «possono costituire» amplia eccessivamente il campo di applicazione di questa disposizione che, secondo i partecipanti in questione, non può prescindere dalla presenza di un sospetto concreto iniziale circa la pericolosità di una sostanza.

Art. 93a: Disposizioni transitorie della modifica del xx.xx.2017

economiesuisse, Swico, Swissmem e Swiss Textiles chiedono che il testo sia riformulato visto che, secondo il testo del progetto di revisione, devono essere annunciate tutte le sostanze che sono state immesse sul mercato o utilizzate in passato, indipendentemente dal momento in cui ciò è avvenuto e dal fatto che siano ancora utilizzate o meno.

Cpv. 2

scienceindustries, BASF, Lonza AG, SVC e Virbac chiedono di innalzare il termine per l'adempimento dell'obbligo di annuncio da dodici a ventiquattro mesi, dato che gli annunci in questione si basano su quelli dei nanomateriali che devono essere effettuati solo entro dodici mesi.

Cpv. 3

AG, AI, AR, BS, FR, GL, GR, LU, SH, TG, TI, VS, ZG, ZH, VKCS e chemsuisse chiedono di allineare al diritto dell'UE lo scaglionamento e le date per l'indicazione dell'UFI previsti dalle disposizioni transitorie, fissando al 1° gennaio 2024 come termine ultimo per i prodotti destinati all'uso industriale (cfr. art. 15a).

Swissmem chiede lo stralcio del capoverso 3, visto che attualmente l'UFI non deve essere introdotto.

Visto l'importante onere generato, IG DHS chiede che il termine transitorio per l'introduzione dell'UFI venga prorogato di due anni alla fine del 2021.

Allegato 1 n. 1

Concerne soltanto il testo tedesco.

Allegato 5

TI chiede di stralciare la nota a piè di pagina dell'allegato 5, adducendo che comporta insicurezza all'interno del personale di vendita e difficoltà nel controllo da parte degli enti cantonali preposti.

BE chiede che i prodotti chimici etichettati con H410 in base al numero 1.2 lettera d dell'allegato 5 rinvio non vengano attribuiti al gruppo 2. Al riguardo, fa notare che è possibile distinguere i prodotti chimici etichettati con H410 classificati come Aquatic Chronic 1 (gruppo 2; esclusione della vendita a libero servizio a privati) dagli altri prodotti chimici etichettati con H410 solo tramite la scheda di dati di sicurezza (cap. 2). Nel commercio all'ingrosso, dove vengono venduti moltissimi prodotti chimici, chiarire sul posto se un determinato prodotto chimico può o no essere offerto nella vendita al libero servizio, richiederebbe una quantità di tempo eccessiva e aprirebbe la strada a possibili errori. Di difficile comprensione per i commercianti e le autorità esecutive, la modifica proposta comporta un maggiore onere per la sua attuazione pratica e maggiori pericoli per l'essere umano e l'ambiente nel quadro della fornitura.

BE chiede inoltre che i prodotti fitosanitari con il pittogramma di pericolo GHS09 siano attribuiti al

gruppo 2 indipendentemente dall'indicazione di pericolo e dalle dimensioni del contenitore. Se usati in modo inappropriato, infatti, le sostanze e i preparati con questo pittogramma di pericolo, introdotti direttamente nell'ambiente e passibili di divieti e restrizioni d'impiego, come per esempio i prodotti fitosanitari, comportano un rischio ambientale indipendentemente dall'indicazione di pericolo.

6 Progetto di revisione dell'OBioc, dell'OEPChim e dell'ordinanza di esecuzione del DFI sui biocidi

6.1 Progetto di revisione dell'OBioc

6.1.1 Osservazioni generali

AG, AI, AR, BE, BL, FR, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH, chemsuisse, VKCS, IG DHS e KMU-Forum accolgono favorevolmente le proposte di adeguamento dell'ordinanza sui biocidi (OBioc) all'evoluzione del corrispondente diritto dell'UE per assicurare il mantenimento dell'accordo MRA stipulato con l'UE.

BE e VD constatano che l'OBioc rivista risulta più complessa nei suoi contenuti, ciò che mette in difficoltà soprattutto le PMI e aumenta lo sfruttamento delle risorse dei servizi cantonali per i prodotti chimici.

UDC esprime il proprio sconcerto per il fatto che un errore dell'UE abbia indotto il Consiglio federale a modificare un'ordinanza (introduzione dell'art. 26 cpv. 8^{bis} OBioc) e ritiene che, al riguardo, la Svizzera dovrebbe esortare l'UE a rispettare i termini.

scienceindustries accoglie favorevolmente tutti gli adeguamenti che eliminano gli ostacoli al commercio con l'UE e consentono alle due parti di progredire di pari passo.

JardinSuisse sostiene l'eliminazione degli ostacoli al commercio proposta, visto che i suoi membri hanno bisogno di principi attivi di qualità.

Swiss Textiles fa notare che, dal 2014, i prodotti tessili con funzione primaria biocida (p. es. zanzariere trattate) sono soggetti all'obbligo di omologazione. Per questo motivo, accoglie favorevolmente gli adeguamenti apportati nel 2016 dall'UE riguardanti le autorizzazioni di un singolo prodotto appartenente a una famiglia di biocidi e prodotti di riferimento.

Swiss Textiles osserva che la decisione di esecuzione (UE) 2016/903 della Commissione dell'8 giugno 2016, secondo cui una coperta per cavalli impregnata di permetrina è un biocida e quindi necessita di un'autorizzazione, ha creato grande incertezza nell'industria tessile per quanto riguarda la distinzione tra articoli trattati e biocidi. A far pendere l'ago della bilancia è stata la pubblicità dell'azione insetticida della coperta; se le informazioni sul prodotto non vi avessero dato risalto, la coperta in questione sarebbe stata considerata solo un articolo trattato non soggetta all'obbligo di autorizzazione. L'esempio descritto è emblematico del fatto che un'eccessiva regolamentazione non implica un innalzamento del livello di sicurezza. Swiss Textiles invita coloro che siedono negli organi UE competenti a evitare nel limite del possibile casi analoghi nella legislazione europea.

6.1.2 Commercio parallelo (art. 13a)

BE, CP, JardinSuisse, Suisse Textiles e KMU-Forum approvano esplicitamente l'omologazione per il commercio parallelo.

AG, AI, AR, BL, FR, GL, GR, LU, SH, TG, VS, ZG, ZH, VKCS e chemsuisse accolgono favorevolmente il chiarimento apportato dall'introduzione delle omologazioni per il commercio parallelo, secondo cui le importazioni parallele senza omologazione non sono conformi alla legge, e il conseguente miglioramento della comunicazione da parte delle autorità esecutive nei confronti dei responsabili

dell'immissione sul mercato. Dato che il concetto del commercio parallelo è stato introdotto già tempo fa per i tipi di omologazione compatibili con il diritto dell'UE, appare logico applicarlo anche alle omologazioni transitorie.

OW, SZ e UR appoggiano la prevista estensione del commercio parallelo ai biocidi che contribuirà a ridurre i prezzi di questi prodotti. Nondimeno, respingono insieme a NW l'introduzione di una procedura di omologazione per biocidi già autorizzati nell'UE.

AG, AI, AR, FR, GL, GR, LU, SH, TG, TI, VS, ZG, ZH, VKCS e chemsuisse nutrono riserve riguardo al commercio parallelo di biocidi in quanto ridurrà la motivazione dei responsabili dell'immissione sul mercato a presentare domande per la prima omologazione. AG, AI, AR e BL chiedono che, parallelamente all'introduzione dell'omologazione semplificata per il commercio parallelo, vengano create le condizioni quadro necessarie per non scoraggiare le prime omologazioni. In particolare, occorre evitare che i primi notificanti siano inutilmente penalizzati dalle importazioni parallele, per esempio prevedendo la riscossione di emolumenti analoghi.

AG, AI, AR e chemsuisse ritengono inoltre impossibile stimare il maggiore onere per l'esecuzione da parte dei servizi cantonali per i prodotti chimici causato dall'importazione parallela di biocidi omologati (numero maggiore di aziende da controllare).

In linea di principio, VD accoglie favorevolmente il commercio parallelo, ma osserva che per i non addetti ai lavori è difficile cogliere la differenza tra il capoverso 1 e il capoverso 1^{bis}.

Secondo ADPD, la soluzione per il commercio parallelo proposta è inaccettabile per le PMI, poiché spesso sono queste ultime a presentare domanda per una prima omologazione di un biocida in Svizzera. Chi come primo notificante è tenuto a pagare CHF 5000.- o addirittura da CHF 15 000.- a CHF 60 000.- per la valutazione di un'autorizzazione dell'Unione europea, non accetterebbe mai che solo poco tempo dopo un distributore parallelo debba pagare solo circa CHF 1000.- per un'omologazione parallela. Le PMI riforniscono anche i grandi distributori, le cooperative d'acquisto ecc. Con la soluzione proposta, questi clienti non farebbero altro che attendere una prima notifica da parte di un terzo per chiedere subito dopo una propria omologazione per il commercio parallelo.

VSS accoglie favorevolmente l'introduzione del concetto del commercio parallelo per i biocidi che, secondo le regolamentazioni transitorie nazionali, possono essere immessi sul mercato in Svizzera e nell'UE, in quanto potrebbe consentire di eliminare determinate situazioni di monopolio.

USS approva sia il concetto del commercio parallelo per i biocidi che possono essere immessi sul mercato conformemente alle regolamentazioni transitorie nazionali, sia le procedure per la valutazione da parte dei servizi svizzeri competenti delle domande di approvazione di principi attivi e di autorizzazione presentate nell'UE. Queste procedure di valutazione consentiranno un'armonizzazione volta a garantire un elevato livello di sicurezza.

6.1.3 Protezione degli animali (art. 29 e altri)

TIR fa notare che, nel campo di applicazione dell'OBioc, la revisione proposta sembra peggiorare la situazione degli animali da laboratorio ciò che, non da ultimo, crea anche una grande incertezza del diritto. Il rafforzamento della protezione degli animali perseguito nell'OPChim e il chiarimento del quadro giuridico (ingresso e art. 42 cpv. 1^{bis}) devono essere attuati in modo sistematico anche nell'OBioc.

TIR rileva che, mentre l'articolo 29 dell'OBioc vigente rimanda agli articoli 31 capoverso 1 (obbligo di domanda cautelativa del notificante) e 32 capoversi 1 e 2 (obbligo di informazione dell'organo di notifica) dell'OPChim vigente, l'articolo 29 dell'OBioc rivista non contempla più l'obbligo di informazione dell'organo di notifica. Ne consegue che il notificante non è più automaticamente informato sulla misura in cui non sono necessari nuovi esperimenti su vertebrati in vista della notifica. Ciò equivale di fatto a un indebolimento della protezione degli animali da laboratorio, tanto più che non è assolutamente chiaro cosa accadrà in seguito. TIR propone di mantenere le vigenti disposizioni in materia o di applicare quelle dell'OPChim anche nell'OBioc (art. 31–33 OPChim).

6.1.4 Nuova prassi di pubblicazione

AG, AI, AR, BL, FR, GL, GR, LU, OW, SH, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH, VKCS e chemsuisse approvano la nuova prassi di pubblicazione per gli elenchi dei principi attivi (allegati 1 e 2 dell'OBioc) che permetterà di recepire e pubblicare in tempi brevi le decisioni dell'UE.

USS nutre riserve al riguardo e chiede che gli allegati continuino a essere disponibili anche in forma stampata.

6.1.5 Altre osservazioni su singoli articoli del progetto di revisione dell'OBioc e sui relativi commenti

Art. 1a cpv. 3 lett. e (proposta al di fuori della procedura di consultazione)

chemsuisse segnala che il rimando all'ODerr deve essere aggiornato.

Art. 26a Termini di liquidazione

APDP ritiene che i termini di liquidazione proposti siano troppo corti. Molte PMI acquistano biocidi per più anni, poiché in caso contrario i prezzi di approvvigionamento sarebbero troppo alti a causa dei quantitativi esigui. Se, nella peggiore delle ipotesi, un'omologazione venisse revocata per fine stagione, non rimarrebbe tempo per la liquidazione. Ciò risulta particolarmente problematico in caso di rivendita a commercianti. APDP chiede pertanto che i termini siano adeguati come segue: 1 anno anziché 180 giorni per l'immissione sul mercato e 1 anno anziché 180 giorni anche per la consegna a consumatori finali. Questa soluzione consente una liquidazione ordinata ed evita uno smaltimento inutile e inquinante di articoli qualitativamente ineccepibili.

Art. 30

Cpv. 1

KomABC accoglie favorevolmente il mantenimento dell'articolo 30 e la relativa integrazione. Ciò nonostante, raccomanda l'introduzione, dopo l'espressione «servizi di valutazione», di un rimando che precisi o elenchi tali servizi. Soprattutto in caso di lotta contro pericoli imprevisti (eventi B) un elenco chiaro e un chiarimento preventivo della responsabilità costituiscono un vantaggio. Un elenco dei servizi torna utile anche allo Stato maggiore federale NBCN che, in presenza di tali eventi, deve assumere il comando e disporre l'omologazione temporanea per situazioni eccezionali.

Cpv. 4

VD chiede che l'espressione nel testo francese «répond probablement aux exigences» venga rivista.

Cpv. 6

Vedi raccomandazione di KomABC relativa all'articolo 30 capoverso 1 (=> rimando).

Art. 62c cpv. 3

AG, AI, BL, BS, FR, GL, GR, LU, SH, TG, VS, ZH, VKCS e chemsuisse fanno notare che, dal 28 febbraio 2017, gli articoli trattati contenenti principi attivi che non soddisfano più le condizioni per l'immissione sul mercato, non possono più essere immessi sul mercato. Dato che in Svizzera il termine «immissione sul mercato» include qualsiasi fornitura e messa a disposizione a terzi, esso riguarda anche gli articoli trattati fabbricati prima di tale data. Nell'UE, per contro, per «immissione sul mercato» si intende unicamente la «prima messa a disposizione sul mercato». La discrepanza involontaria che ne deriva – il diritto svizzero in materia di biocidi e articoli trattati è altrimenti armonizzato con quello dell'UE – dovrà essere eliminata alla prossima occasione.

6.2 Osservazioni sul progetto di revisione dell'OEPChim e sui relativi commenti

OW, SZ e UR ritengono che gli emolumenti siano troppo elevati soprattutto per le PMI.

BE valuta l'evoluzione degli emolumenti con occhio critico. Gli importi basati sulla norma UE pongono le PMI dinanzi a una decisione difficile riguardo ai costi-benefici. Il rischio che in Svizzera la quota di mercato dei piccoli fabbricanti di biocidi diminuisca e sulla scena rimangano solo le grandi imprese è reale.

AG, AI, SO e chemsuisse sono del parere che l'entità dell'emolumento per un'omologazione O_{nE} (CHF 30 000–120 000) sia incomprensibile e non dipenda dall'onere effettivo. Secondo l'articolo 4 dell'ordinanza generale sugli emolumenti¹¹, gli emolumenti devono essere calcolati in modo che il provento totale dei medesimi non ecceda i costi complessivi di un'unità amministrativa. L'articolo 5 capoverso 2 OgeEm aggiunge che «per la determinazione delle aliquote degli emolumenti vengono presi in considerazione l'interesse pubblico e l'interesse o il tornaconto della persona tenuta a pagarli». Malgrado la pressione politica esercitata da Bruxelles a favore di emolumenti uniformi, questo regime non deve cambiare. In altri settori, anche l'UE esige che si applichi la libera concorrenza.

scienceindustries si oppone fermamente all'aumento degli emolumenti per le omologazioni che consentono l'accesso al mercato svizzero nonché alle disposizioni che, anziché eliminare, inaspriscono le condizioni e aumentano l'onere burocratico per l'industria manifatturiera. Al riguardo, rimanda esplicitamente al suo parere del 29 settembre 2013, nel quale chiedeva un netto abbassamento degli emolumenti per le omologazioni in Svizzera, adducendo le dimensioni nettamente inferiori del mercato svizzero e i maggiori costi dei prodotti dovuti dall'ammortamento. Gli sviluppi economici degli ultimi anni hanno reso ancora più difficile la vita dei fabbricanti svizzeri e il franco forte ha messo ulteriormente sotto pressione la competitività dei prodotti elvetici rispetto a quelli importati.

USC constata che la revisione dell'OEPChim prevede modifiche nell'allegato punto II capoversi 1–3 concernenti gli emolumenti per le famiglie di biocidi nonché maggiorazioni generali anche per le valutazioni di autorizzazioni dell'Unione europea. Per i richiedenti, il nuovo sistema flessibile di fissazione degli emolumenti da parte dell'autorità di omologazione è praticamente incontrollabile. Secondo l'USC, la revisione non dovrebbe comportare un generale innalzamento dei costi per le procedure di omologazione.

APDP ritiene che gli emolumenti per le PMI siano troppo elevati e mettano fuori gioco le PMI. Al momento di fissarli, occorre tenere conto non solo del loro livello in Paesi come la Germania o la Francia, ma anche del volume di mercato in Svizzera. Gli emolumenti proposti rendono una volta di più la Svizzera un'isola dei prezzi alti. Senza contare che molti prodotti di nicchia scompariranno dal mercato. Ciò favorirà il mercato nero e gli acquisti privati all'estero. Nel caso di biocidi già autorizzati nei Paesi confinanti, APDP propone di rinunciare a ripetere l'omologazione e di limitarsi tutt'al più a verificare le etichette CH. In ogni caso, almeno per i repellenti occorre trovare una soluzione molto più semplice e meno costosa. Secondo APDP, gli emolumenti esorbitanti e la prevista regolamentazione dell'importazione parallela per biocidi mettono a repentaglio l'esistenza delle PMI. APDP chiede quindi che le autorizzazioni dell'Unione europea (perlomeno dei Paesi confinanti) di biocidi valgano anche per la Svizzera senza ulteriori procedure di omologazione.

KMU-Forum tematizza gli emolumenti elevati dovuti allo 'swiss finish' (verifica della conformità delle condizioni ai requisiti svizzeri) per il riconoscimento di autorizzazioni per biocidi già rilasciate in uno Stato membro dell'UE, e chiede di valutare la possibilità di ridurre la portata della valutazione e, di conseguenza, gli emolumenti per le procedure di riconoscimento. Chiede anche che vengano adottate misure affinché le aziende che per prime fanno omologare un prodotto in Svizzera non risultino svantaggiate rispetto a quelle che praticano il commercio parallelo. L'ammontare degli emolumenti esposti nell'OEPChim sarà trattato anche nel rapporto indirizzato al Consiglio federale sull'attuazione del diritto in materia di prodotti chimici nel periodo 2014-2016. KMU-Forum si oppone a qualsiasi innalzamento degli emolumenti in materia di prodotti chimici e biocidi, e sottolinea che, viste le piccole dimensioni

¹¹ OgeEm; RS 172.041.1

del mercato svizzero, essi andrebbero ridotti.

6.3 Osservazioni sul progetto di revisione dell'ordinanza di esecuzione del DFI sui biocidi

Nessuna

Allegato 1: Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti alla consultazione

Abbreviazione	Nome
Governi cantionali	
AG	Kanton Aargau, Departement Gesundheit und Soziales, Amt für Verbraucherschutz, Aarau
AI	Landammann und Standeskommission, Appenzell
AR	Regierungsrat Appenzell Ausserrhoden
BE	Regierungsrat des Kantons Bern, Bern Le Conseil-exécutif du canton de Berne, Berne
BL	Regierungsrat des Kantons Basel - Landschaft, Liestal
BS	Staatskanzlei des Kantons Basel - Stadt, Basel
FR	Le Conseil d'Etat du Canton de Fribourg, Fribourg Staatsrat des Kantons Freiburg, Freiburg
GE	Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, Genève
GL	Kanton Glarus - Finanzen und Gesundheit, Glarus
GR	Regierung des Kantons Graubündens, Chur La regenza dal chantun Grischun, Cuiria Il Governo del Cantone dei Grigioni, Coira
JU	Gouvernement de la République et Canton du Jura, Delémont
LU	KANTON LUZERN - Gesundheits- und Sozialdepartement, Luzern
NE	Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, Neuchâtel
NW	Regierungsrat des Kantons Nidwalden, Stans
OW	Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Obwalden, Sarnen
SG	Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen
SH	Departement des Innern, Schaffhausen
SO	Bau- und Justizdepartement, Solothurn
SZ	Regierungsrat des Kantons Schwyz, Schwyz
TG	Departement für Finanzen und Soziales des Kantons Thurgau, Frauenfeld
TI	Repubblica e Cantone Ticino, il Consiglio di Stato, Bellinzona
UR	Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri, Altdorf
VD	Département du territoire et de l'environnement, Canton de Vaud
VS	Staatsrat des Kantons Wallis, Sitten Conseil d'Etat du Canton du Valais, Sion
ZG	Gesundheitsdirektion des Kantons Zug, Zug
ZH	Regierungsrat des Kantons Zürich, Zürich
Partiti politici	
FDP	FDP. Die Liberalen
PLR	PLR. Les Libéraux-Radicaux
PLR	PLR. I Liberali Radicali
SPS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz
PSS	Parti socialiste suisse
PSS	Partito socialista svizzero
SVP	Schweizerische Volkspartei
UDC	Union démocratique du Centre
UDC	Unione democratica di Centro
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	
SGV	Schweizerischer Gemeindeverband (SGV)
ACS	Association des Communes Suisses (ACS)

ACS	Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS)
SSV	Schweizerischer Städteverband (SSV)
UVS	Union des villes suisses (UVS)
UCS	Unione delle città svizzere (UCS)
Associazioni mantello nazionali dell'economia	
economiesuisse	economiesuisse - Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation
SAV UPS USI	Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori
SBV USP USC	Schweiz. Bauernverband (SBV) Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera dei contadini (USC)
SGB USS USS	Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS)
sgv usam usam	Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e dei mestieri (USAM)
Altre organizzazioni interpellate	
APDP	Association Pflanzenschutz; C/O SINTAGRO AG; Langenthal
CP	Centre Patronal (FSD/VSS, c/o Centre Patronal, Bern)
chemsuisse	Kantonale Fachstellen für Chemikalien Services cantonaux des produits chimiques Servizi cantonali per i prodotti chimici
eco-swiss	Schweizerische Organisation der Wirtschaft für Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Organisation de l'économie suisse pour la protection de l'environnement, la sécurité et la santé au travail
FH	Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie Fédération de l'industrie horlogère suisse Federazione dell'industria orologiera svizzera
FKS	Feuerwehr Koordination Schweiz (FKS) Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP) Coordinazione svizzera dei pompieri (CSP)
H+	H+ Schweizer Spitäler H+ Les Hôpitaux de Suisse H+ Gli Ospedali Svizzeri
IG DHS	Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (IG DHS) Communauté d'intérêt du commerce de détail suisse (CI CDS)
kf	Konsumentenforum (kf) Forum des consommateurs Forum dei consumatori
pharmaSuisse	Schweizerischer Apothekerverband Société suisse des pharmaciens Società svizzera dei farmacisti
scienceindustries	Wirtschaftsverband Chemie Pharma Biotech Association des industries Chimie Pharma Biotech Associazione economica per la chimica, la farmaceutica e la biotecnologia
SENS	Stiftung Entsorgung Schweiz Fondation SENS

	Fondazione SENS
SKW	Schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband (SKW) Association suisse des cosmétiques et des détergents Associazione svizzera dei cosmetici e dei detergenti
Suva	Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva) Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
SVC	Schweizerischer Verband diplomierter Chemiker FH Association Suisse des chimistes diplômés HES Associazione svizzera dei chimici diplomati SUP
swico	Wirtschaftsverband für die digitale Schweiz Association économique pour la Suisse numérique Associazione economica per una Svizzera digitale
Swissmem	Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie Industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux L'industria metalmeccanica ed elettrica svizzera
Swiss Textiles	Textilverband Schweiz Fédération textile suisse Federazione tessile svizzera
TOX Info Suisse	TOX Info Suisse
VKCS	Verband der Kantonschemiker der Schweiz (VKCS) Association des chimistes cantonaux de Suisse (ACCS) Associazione dei chimici cantonali svizzeri (ACCS)
VKF	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
VSLF	Verband der Schweizerischen Lack- und Farbenindustrie Union suisse de l'industrie des vernis et peintures Unione svizzera dei fabbricanti di vernici e pitture
VSS	Verband Schweizerischer Schädlingsbekämpfer Fédération Suisse des Désinfestateurs
Altri partecipanti alla consultazione non interpellati	
AKSA	Alte Kantonsschule Aarau - Fachschaft Chemie
AMHZG	Amt für Mittelschulen und Pädagogische Hochschule Zug
ASASP	Association of Synthetic Amorphous Silica Producers
Bachem	Bachem Holding AG
BASF	BASF Schweiz AG, Basel
Chem. prod. Ind.	chemische produzierende Industrie der Schweiz
Cilag	Cilag AG
Conférence recteurs FR	Conférence des recteurs des collèges fribourgeois
DCK	Deutschschweizer Chemiekommision DCK (Deutschschweizer Gymnasiallehrpersonen)
Dottikon	DottikonExclusive Synthesis AG, Dottikon
ECSA	ECSA Chemicals AG, Flawil
ETAD	ETAD - Ecological and Toxicological Association of Dyes and Organic Pigments Manufacturers, Basel
Firmenich	Firmenich SA
Geistlich	Ed. Geistlich Söhne AG, Schlieren
Givaudan	Givaudan International AG
JardinSuisse	Unternehmerverband Gärtner Schweiz Associazione Svizzera imprenditori giardinieri Association Suisse des entreprises horticoles

Kantonsschulen LU	Kantonsschulen des Kantons Luzern, Fachschaft Chemie
KPH	Kammer Pädagogische Hochschulen, swissuniversities Chambre des hautes écoles pédagogiques Camera delle alte scuole pedagogiche
KMU-Forum	KMU-Forum Forum PME Forum PMI
KomABC	Eidg. Kommission für ABC-Schutz (KomABC) La Commission fédérale pour la protection ABC (ComABC) La Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC)
Kolb	Dr. W. Kolb AG
KS Baden	Fachschaft Chemie, Kantonsschule Baden
KS Wohlen	Fachschaft Chemie, Kantonsschule Wohlen
KS NW	Kantonsschulen Nidwalden
KS ZürichN	Kantonsschule Zürich Nord
KSGR	Konferenz Schweizerischer Gymnasialrektorinnen und Rektoren (KSGR)
Lonza AG	Lonza AG, Basel
Lonza Ltd.	Lonza Ltd.
Mittelschulen SG	Fachgruppe Chemie der Mittelschulen des Kantons St. Gallen
Professoren PH LU	Prof. Dr. Katrin Bölsterli Bardy, Prof. Dr. Dorothee Brovelli, Prof. Dr. Markus Wilhelm, PH Luzern
RKAGKS	Rektorenkonferenz der Aargauischen Kantonsschulen
RKSGM	Rektorenkonferenz der St. Galler Mittelschulen
Rohner	Rohner AG
Rolic	Rolic Technologies Ltd, Allschwil
SAG	Schweizer Allianz Gentechfrei
Seilnacht	Seilnacht Verlag & Atelier, Schulverlag
Siegfried	Siegfried AG
Sigma-Aldrich	Sigma-Aldrich (Switzerland) Holding AG
SSPSN	Société suisse des professeurs de sciences naturelles
TIR	Stiftung für das Tier im Recht
Vdmi	Verband der Mineralfarbenindustrie e.V., Deutschland
Virbac	Virbac (Switzerland) AG
VSN	Verein Schweizerischer Naturwissenschaftslehrerinnen und -lehrer (Chemie- und Biologielehrkräfte) Société Suisse des Professeurs de Sciences Naturelles (SSPSN) Associazione Svizzera degli Insegnanti di Scienze Naturali (ASISN)
Zürcher Tierschutz	Zürcher Tierschutz

Allegato 2: Elenco dei destinatari della consultazione

Die Liste der Vernehmlassungsadressaten Revisionen ChemV & VBP befindet sich auf der Internetseite <https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/ind2017.html#EDI>

La liste des destinataires consultés révisions OChim & OPBio voir

<https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/ind2017.html#EDI>

L'elenco dei destinatari della consultazione concernente le revisioni dell'OPChim e dell'OBioc è disponibile su Internet all'indirizzo <https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2017.html#DFI>